

COMUNE DI AREZZO

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE
(COSAP)**



Delibera del Consiglio Comunale n.85 del 26/09/2019.

Indice

INDICE	1
CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Art. 2 - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO	4
Art. 3 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI	4
Art. 4 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE	4
Art. 5 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE	5
Art. 6 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	5
Art. 7 - RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE	6
Art. 8 - SUBENTRO	6
Art. 9 - RINUNCIA	6
Art. 10 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE	6
Art. 11 - OCCUPAZIONI D'URGENZA	7
Art. 12 - TAVOLO TECNICO COMUNALE	8
Art. 13 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	8
Art. 14 SANZIONI	8
CAPO 2 – DISPOSIZIONI PER LE OCCUPAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, COMMERCIALI, ARTIGIANALI	10
Art. 15 - OGGETTO E FINALITA'	10
Art. 16 - DEFINIZIONI	10
Art. 17 - OCCUPAZIONI PERMANENTI, TEMPORANEE, STAGIONALI	11
Art. 18 - MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E COMMERCIALI O ARTIGIANALI DEL SETTORE ALIMENTARI	13
18.1- <i>principi generali</i>	13
Art. 18.2- <i>occupazione concessa sui marciapiedi e percorsi pedonali coperti (portici)</i>	14
Art. 18.3- <i>occupazione concessa su piazze e strade pedonali</i>	15
Art. 18.4- <i>occupazione concessa su strade all'interno della ZTL</i>	17
Art. 18.5- <i>casi particolari</i>	17
Art. 19 - OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE OPERE DI PITTURA/SCULTURA, PIANTE E FIORI, OGGETTI DI ANTIQUARIATO, ESPOSITORI (GIORNALI, CARTOLINE, ETC)	18
Art. 20 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE	18
Art. 21 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI AREE PRIVATE	19
CAPO 3 – DISPOSIZIONI PER GLI HOTELS	20
Art. 22 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI HOTELS	20
CAPO 4 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE BENEFICHE, DI PROPAGANDA (POLITICA, ASSOCIATIVA, RELIGIOSA), DI PROPAGANDA ELETTORALE E COMIZI ELETTORALI, PROMOZIONALI O PUBBLICITARIE	21
Art. 23 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE PER INIZIATIVE BENEFICHE, PROPAGANDA, PROMOZIONALI, PUBBLICITARIE	21
Art. 24 - INIZIATIVE BENEFICHE	21
Art. 25 - INIZIATIVE DI PROPAGANDA (POLITICA, ASSOCIATIVA, RELIGIOSA)	23
Art. 26 - INIZIATIVE DI PROPAGANDA ELETTORALE	26
Art. 26.1- <i>comizi elettorali</i>	28

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL
RELATIVO CANONE (COSAP)

Art. 27 - INIZIATIVE PROMOZIONALI/PUBBLICITARIE	29
CAPO 5 – DISPOSIZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER IMPALCATURE E RECINZIONI DI CANTIERE, MEZZI D'OPERA, TRASLOCHI, AUTO-SPURGH,	31
Art. 28 - DISPOSIZIONI COMUNI.....	31
<i>Art. 28.1- Impalcature - cantieri.....</i>	31
<i>Art. 28.2- Posizionamento veicoli o mezzi d'opera per svuotamento fosse biologiche, traslochi e altre operazioni.....</i>	32
CAPO 6 – DISPOSIZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI.....	34
Art. 29 - DEFINIZIONI	34
Art.30 MODALITA' DI OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE ALLE MANIFESTAZIONI.....	34
Art. 31SANZIONI.....	35
CAPO 7– DISPOSIZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PER PASSI CARRAI	36
Art. 32 OGGETTO.....	36
Art. 33 DEFINIZIONI	36
Art. 34 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE.....	36
Art. 35 DURATA DELLA CONCESSIONE	37
Art. 36 SUBENTRO.....	37
Art. 37 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE	37
Art. 38 REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	38
Art. 39 PASSO CARRABILE DI ACESSO A PIU' PROPRIETÀ.....	38
Art. 40 PASSO CARRABILE PROVVISORIO	39
Art. 41 MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE	39
Art. 42 SANZIONI.....	39
CAPO 8 – DISCIPLINA DEL CANONE	40
Art. 43 ISTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE	40
Art. 44 OGGETTO DEL CANONE	40
Art. 45 SOGGETTI PASSIVI	40
Art. 46 DURATA DELL'OCCUPAZIONE.....	40
Art. 47 DETERMINAZIONE DEL CANONE	41
Art. 48 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	41
Art. 49 TARIFFA BASE	42
Art. 50 TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI.....	42
Art. 51 TIPOLOGIA ED ENTITA' DELLE OCCUPAZIONI.....	44
<i>Art. 51.1 Occupazione di suolo e soprasuolo.....</i>	44
<i>Art. 51.2 Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazioni</i>	45
<i>Art. 51.3 Occupazioni di sottosuolo</i>	45
<i>Art. 51.4 Occupazioni temporanee</i>	46
Art. 52 - VERSAMENTO DEL CANONE	46
<i>Art. 52.1 Occupazioni permanenti.....</i>	46
<i>Art. 52.2 Occupazioni temporanee.</i>	46
<i>Art. 52.3 Disposizioni comuni.....</i>	47
Art. 53 OCCUPAZIONI ABUSIVE	47

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL
RELATIVO CANONE (COSAP)

Art. 54 ESCLUSIONE DAL CANONE	48
Art. 55 ESENZIONI E AGEVOLAZIONE PER OCCUPAZIONI FINALIZZATE AD INIZIATIVE AD ALTO VALORE PER IL TERRITORIO.....	50
Art. 56 RECUPERO. RISCOSSIONE COATTIVA.....	50
Art. 57 RIMBORSI.....	51
Art. 58 NORME TRANSITORIE	51



CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, definisce e stabilisce le modalità per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del relativo canone, in conformità al D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e s.m.i. (Codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione
2. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Quando nel presente Regolamento sono usati i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'utilizzazione, anche di fatto, di spazi o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che ne consente un uso particolare con conseguente compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

ART. 2 - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché i relativi spazi sovrastanti o sottostanti, senza specifica concessione comunale.
2. La concessione si perfeziona con il pagamento del relativo canone.
3. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione, ovvero con concessione revocata, sospesa, scaduta ovvero decaduta, sono abusive.

ART. 3 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee. Sono permanenti le occupazioni la cui durata, risultante dal titolo, non è inferiore a 365 giorni. Sono temporanee le occupazioni, la cui durata, risultante dal titolo è inferiore a 365 giorni.

ART. 4 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, in via permanente o temporanea, aree pubbliche, deve farne apposita domanda al Servizio competente su apposita modulistica scaricabile dal sito internet dell'Amministrazione Comunale. Sulla modulistica, in base al tipo di occupazione che si vuole ottenere, sono specificati i contenuti della domanda e la documentazione da allegare.
2. Il provvedimento di concessione, costituente titolo per l'occupazione, è rilasciato alla conclusione di apposito procedimento amministrativo. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni del Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. In caso di aree private ad uso pubblico il rilascio della concessione è subordinato al nulla osta del proprietario.

ART. 5 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal direttore dell'ufficio competente
2. Il rilascio della concessione è negato nel caso che il richiedente sia in difetto nell'adempimento degli obblighi relativi ad altra concessione e fino a quando non li abbia regolarizzati.
3. Tenuto conto del tipo di concessione e dei beni pubblici interessati anche indirettamente dalla utilizzazione dello spazio pubblico richiesto, il rilascio della concessione può essere subordinato al versamento di un di adeguato deposito cauzionale, o polizza fideiussoria, se richiesto, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le prescrizioni stabilite nella concessione, fino alla scadenza o revoca di essa per le spese di manutenzione e di ripristino del bene concesso..
4. L'atto di concessione deve contenere: l'ubicazione, la tipologia e la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso e le altre condizioni alle quali il Comune subordina l'atto stesso in relazione alle diverse tipologie di occupazione. Nell'atto di concessione è determinato il canone dovuto. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone, o di parte di esso in caso di pagamento rateale.
5. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve sempre precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico, fatte salve le occupazioni con carattere di urgenza.

ART. 6 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ed esibire a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali l'atto di concessione, con allegata la planimetria approvata. La mancata presentazione del titolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 27 comma 11 del C.d.S.
2. Il concessionario è obbligato ad osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione.
3. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed a quelle vigenti contemplate nel Codice della Strada, nel relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, nonché a quelle previste in materia Edilizia, Commercio, Polizia, Igiene, Tutela del Verde vigenti.
4. Il titolare della occupazione è responsabile di tutti i danni eventualmente provocati dalla sua utilizzazione all'area pubblica in godimento ed è obbligato alla sua rimessa in pristino alla scadenza del periodo di occupazione.
5. Il concessionario deve utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi, dovendo provvedere alla sua pulizia oltre che, qualora presenti, alla manutenzione e pulizia degli elementi di arredo, restando responsabile dei danni eventualmente provocati a persone e/o cose dal mancato rispetto di tali obblighi.
6. L'occupazione non può protrarsi oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
7. Per le aree ricadenti nel verde pubblico, il concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto dal vigente regolamento comunale di tutela del verde e dall'eventuale prescrizioni disposte dall'ufficio competente in sede del Tavolo Tecnico di cui all'art. 12.
8. Il concessionario deve rispettare le disposizioni e/o limitazioni in materia di orario di utilizzo dell'area in concessione in conformità al regolamento comunale sulle attività rumorose e rispettare quanto previsto dal vigente regolamento comunale di polizia urbana in materia di rumori e schiamazzi;

ART. 7 - RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE

1. I tempi, le modalità, e i contenuti con i quali può essere inoltrata all'Amministrazione, la domanda di proroga di una concessione in scadenza o di rinnovo variano in base al tipo di concessione accordata e sono specificati negli articoli seguenti del presente regolamento.
2. La proroga e/o il rinnovo è negato nel caso che il richiedente sia in difetto nell'adempimento degli obblighi relativi alla concessione in scadenza, ed in particolare rispetto al pagamento del canone, delle penali e sanzioni, riferite a pregressi periodi di occupazione, fino a quando non li abbia regolarizzati, ovvero qualora il titolo posseduto sia stato dichiarato sospeso/revocato ai sensi dell'art. 10 commi 6, 7 e 8 per il relativo periodo.

ART. 8 - SUBENTRO

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi la titolarità o la gestione di un'attività alla quale è collegata l'occupazione di suolo pubblico, lo stesso dovrà dare immediata comunicazione al competente ufficio, mentre il subentrante potrà presentare istanza per il subentro successivamente all'avvenuto trasferimento dell'attività. La nuova concessione verrà rilasciata senza produzione di ulteriore documentazione ove permangano le medesime condizioni presenti al rilascio della originaria concessione.
3. Fino al perfezionamento dell'atto di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidalmente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione. Tale obbligo si estende anche al pagamento del canone di occupazione al quale si riferisce la concessione oggetto di voltura.

ART. 9 - RINUNCIA

1. I concessionari che non abbiano più interesse alle occupazioni possono rinunciare con apposita comunicazione, in carta libera, da presentarsi al Comune: per le occupazioni temporanee prima dell'inizio della stessa e per quelle permanenti entro il 31 Dicembre dell'anno in corso, con conseguente cancellazione dall'elenco dei contribuenti a partire dal successivo anno solare.
2. La rinuncia all'occupazione non dà comunque diritto al rimborso del canone. Sarà invece rimborsato il deposito cauzionale eventualmente versato dall'occupante, verificata l'assenza di danni ai beni concessi.

ART. 10 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale in occasioni straordinarie per ragioni di pubblica utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero temporaneo delle aree concesse, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari.
2. Il Comune dispone la revoca della concessione qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile o necessaria alla pubblica utilità.
3. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione senza corrispondere alcuna indennità per danni o per qualsiasi altro titolo, salvo il rimborso della maggior quota del canone eventualmente corrisposto.

4. Nel provvedimento di revoca, che sarà debitamente notificato, è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato, decorso il quale saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, da prelevarsi prioritariamente dall'eventuale deposito cauzionale eventualmente costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
5. L'accertamento del **mancato avvio della concessione** entro i termini indicati nell'atto rilasciato dall'amministrazione ne comporta la **revoca**. E' facoltà del concessionario richiedere, motivandola, una proroga della data di inizio dell'occupazione. La proroga può essere richiesta per una sola volta.
6. La concessione è **sospesa** nel caso di **grave difformità** delle modalità di occupazione del suolo rispetto alle prescrizioni contenute nell'atto rilasciato, **accertata per almeno due volte** nell'arco del periodo di un anno o dell'effettivo periodo di occupazione nel caso di concessioni temporanee, previa diffida ad adempiere e successiva verifica di mancata conformazione alla medesima.
Sono considerate gravi:
 - a) L'occupazione di una superficie superiore a quella concessa oltre la misura del 10%; In tal caso il periodo di sospensione è pari a **15 gg**.
 - b) Le occupazione realizzate in maniera difforme per tipologia di strutture e arredi al progetto autorizzato, in tal caso il periodo di sospensione è pari a **30 gg**.
 - c) Il mancato pagamento, anche parziale, del canone, in tal caso il periodo di sospensione è pari a **30 gg**.
7. Qualora il concessionario non si conformi al provvedimento di sospensione nei termini e per il periodo in essa indicato la concessione viene **revocata**, in tal caso nessuna nuova concessione potrà essere rilasciata per i successivi **6 mesi**.
8. Qualora la concessione venga sospesa per due volte, nel periodo di validità, questa viene **revocata** in tal caso nessuna nuova concessione potrà essere rilasciata per i successivi **6 mesi**.
9. Il provvedimento di revoca è emesso dal dirigente e non dà diritto al rimborso dei diritti di istruttoria e del canone già pagato rapportato al periodo di mancata occupazione né, tanto meno, a qualsiasi altra forma di indennizzo.

ART. 11 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione, che verrà rilasciato in sanatoria.
2. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale e alla Polizia Locale.
3. Contestualmente alla comunicazione l'interessato ha l'obbligo di presentare la domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria, l'ufficio provvederà ad accertare, a posteriori, se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni previste per le occupazioni abusive.
4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 12 - TAVOLO TECNICO COMUNALE

1. Il Tavolo Tecnico è un organismo interno all'Ente con competenze di carattere consultivo su questioni afferenti l'utilizzo a vario titolo, da parte di terzi, di spazi ed aree pubbliche, con esclusione del sottosuolo del soprasuolo e dei passi e accessi carrabili.
2. E' composto da rappresentanti degli Uffici della Polizia Locale, Ufficio programmazione e sviluppo economico del territorio, Mobilità, Progetto per lo sviluppo delle attività economiche negli ambiti dei settori Edilizia e SUAP e della promozione del territorio, Manutenzione Strade concessioni e autoparco, Progetto per riqualificazione urbana manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo, Servizio Ambiente e di eventuali altri Uffici/Servizi, se coinvolti. Ove ritenuto opportuno ai fini dell'istruttoria delle pratiche in discussione, possono essere invitati alle riunioni dell'organismo anche soggetti esterni all'ente.
3. Il Tavolo tecnico, che si riunisce di regola con cadenza settimanale, previa convocazione, esprime pareri a maggioranza semplice dei componenti presenti. Nel caso non si raggiunga la suddetta maggioranza, il verbale della seduta darà atto delle diverse opinioni espresse dai componenti.

ART. 13 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono abusive:
 - a. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione, anche se è stato pagato il relativo canone;
 - b. le occupazioni ulteriori rispetto alla superficie oggetto di concessione;
 - c. le occupazioni sospese, revocate e/o protrattesi oltre la data di validità della concessione;
 - d. le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 11.
2. Nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, risultante da apposito verbale di contestazione redatto da competente agente del Corpo di Polizia Locale o da agente accertatore di cui ai commi da 179 a 182 dell'art. 1 L. 296/2006, dall'occupante abusivo è dovuto sia il canone previsto aumentato degli importi di mora che le sanzioni amministrative pecuniarie secondo le modalità di cui all'art 14 del presente regolamento.
3. Fermo restando il pagamento di cui al comma 2, è disposta, con apposita ordinanza dirigenziale, la rimozione dell'occupazione abusiva. La rimozione sarà a cura e spese dell'occupante abusivo entro il termine previsto dall'ordinanza del Dirigente. Decorso inutilmente tale termine la rimozione sarà effettuata d'ufficio con addebito all'occupante delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 14 SANZIONI

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674 ai sensi dell'art. 20 comma 4 del Codice della Strada.
2. La violazione di cui al comma precedente importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese ai sensi dell'art. 20 comma 5 del Codice della Strada. Il mancato adempimento comporterà la rimozione coattiva delle opere abusive da parte

dell'Amministrazione Comunale, con diritto di rivalsa delle spese di rimozione e di custodia sul trasgressore.

3. Il concessionario è tenuto ed esibire a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali l'atto di concessione, con allegata la planimetria approvata. La mancata presentazione del titolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 27 comma 11 del C.d.S.
4. La violazione di cui al comma 1, se reiterata comporta la sospensione o revoca della concessione nei termini previsti dall'art. 10 del presente regolamento
5. Chiunque espone mezzi pubblicitari (cartelli, manifesti, totem, e simili) senza l'autorizzazione prevista dall'art. 23 C.d.S e difformemente dal vigente "*Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni*" del Comune di Arezzo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dallo stesso art. 23 C.d.S.
6. Ulteriori comportamenti che configurino violazioni in materia edilizia, tributaria, amministrativa alla vigente normativa compreso i vigenti regolamenti comunali (polizia urbana, verde pubblico, etc) sono sanzionabili nei termini previsti dalla normativa specifica.

CAPO 2 – DISPOSIZIONI PER LE OCCUPAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, COMMERCIALI, ARTIGIANALI

ART. 15 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente capo disciplina l'occupazione di spazi ed aree pubbliche esterne ad una delle seguenti attività:
 - a. Attività di somministrazione di alimenti e bevande (nei modi indicati all'art. 17 comma 4)
 - b. Attività commerciali ed artigianali del settore alimentari (nei modi indicati all'art. 17 commi 5 e 5bis)
 - c. Attività commerciali del settore non alimentare (nei modi indicati all'art. 19)
2. Le finalità che si vogliono perseguire sono:
 - a. la tutela del contesto urbanistico e ambientale e del decoro urbano in cui l'occupazione va ad inserirsi con valutazione delle ripercussioni sulla disciplina del traffico pedonale e veicolare nonché sulla fruibilità degli spazi da parte della cittadinanza. Ciò anche attraverso l'individuazione di zone ad alta criticità, per le quali vengono richiesti allestimenti particolari e attraverso le disposizioni dei regolamenti vigenti: Regolamento per le Attività Rumorose, regolamento di Polizia Urbana, Regolamento Urbanistico ed Edilizio e Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro storico di Arezzo.
 - b. la tutela di edifici di interesse storico – artistico e/o del contesto architettonico nel centro storico, ovvero in Zona A di R.U., nonché nelle altre zone soggette al vincolo di cui al D. Lgs. n. 42 /2004.

ART. 16 - DEFINIZIONI

1. Si definisce **chiosco** qualsiasi struttura, avente superficie coperta disposta su un solo piano al livello stradale, realizzata su uno spazio pubblico e destinata allo svolgimento di un'attività lucrativa, che non costituisca pertinenza accessoria di esercizio di un'attività economica svolta in via principale in altri locali o spazi, pubblici o privati. Qualora un chiosco sia utilizzato per una delle attività di cui all'art. 15 comma i lettera a) e lettera b) potrà essere concessa un'ulteriore area da occupare esclusivamente con dehors.
2. Si definisce **dehors** l'area all'aperto, attrezzata con tavoli e sedie, arredi di cortesia, nonché eventuali altri elementi di arredo, quali pedane anche dotate di parapetto purché di altezza non superiore a m 1,10, tende retrattili ancorate ai muri dei fabbricati, pergotende, ombrelloni, porta menù, cestini per la raccolta dei rifiuti, apparecchi irradiatori di calore o refrigeranti, vasi o fioriere e simili. In particolare per arredi di cortesia si intendono sgabelli di altezza compresa tra 60 e 80 cm circa e appoggi con altezza minima da terra di 105 cm;
3. Si definisce **pergotenda** una struttura leggera aperta su tutti i lati necessaria al sostegno e all'estensione di una tenda di copertura per la protezione dal sole la quale costituisca l'elemento principale rispetto agli elementi portanti, **utilizzabile esclusivamente all'esterno del centro storico**, della Zona A di R.U., o delle altre zone soggette al vincolo di cui al D. Lgs. n. 42 /2004.)
4. Si definisce **pedana** la superficie piana, leggermente rialzata dal piano stradale di altezza minore uguale a 30 cm nel punto più alto, costituita da elementi modulari, facilmente rimovibili, perlopiù in legno, accostati l'uno all'altro, eventualmente dotata di parapetto aperto. Nel Centro Storico le pedane, quali elemento dei dehors, sono ammesse per compensare la pendenza della strada, o nel caso che la pavimentazione particolarmente sconnessa non consenta adeguata stabilità degli arredi.

5. Si definisce **basamento semipermanente** la superficie piana rialzata dal piano stradale con altezza superiore a 30 cm nel punto più alto, costituita da un elemento monolitico o più elementi modulari realizzati con vari materiali, non facilmente rimovibile, dotato di parapetto aperto o parete frangivento ma sempre trasparente, di altezza massima non superiore a m 1,10. Al basamento semipermanente sono solitamente fissati i supporti portanti delle tende e ombrelloni. Può essere dotato di allacci alla rete elettrica.
6. Si definisce **tenda-gazebo** (per semplicità "gazebo" nei successivi articoli del presente regolamento) una struttura portante leggera non aderente ad altro fabbricato costituita da elementi mobili (in metallo o legno) smontabili e comunque facilmente rimovibili con copertura in tessuto ed eventuali teli laterali, non ancorata al suolo debitamente zavorrata, posta sullo spazio pubblico o di uso pubblico in occasione di iniziative e manifestazioni e mercati di carattere temporaneo di durata estremamente limitata.
7. Si definisce **struttura semipermanente** una struttura architettonica (per es. veranda, tettoia) realizzata in materiali di tipo leggero quali legno o metallo, costituita da elementi verticali ed elementi orizzontali anche inclinati collegati in maniera continua e solidale tra loro, ancorata al suolo, con autonoma copertura rigida o non, e che consenta la chiusura perimetrale, anche parziale, con tamponature prevalentemente trasparenti e facilmente asportabili.
8. L'installazione su area pubblica di **chioschi** e **strutture semipermanenti** richiede oltre all'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico anche il **permesso di costruire** costituendo trasformazione urbanistica del territorio.
9. Si definisce **Progetto Unitario**, il progetto redatto a tutela di un particolare contesto urbanistico e ambientale in cui si vanno ad inserire una o più occupazioni del suolo effettuate con strutture che necessitano del permesso a costruire, o basamenti semipermanenti. Il Progetto Unitario, redatto in genere dall'amministrazione e approvato dalla Giunta Comunale, può essere specifico di una piazza, di una strada o di un insieme di strade o piazze all'interno del centro storico, nonché nelle altre zone soggette al vincolo.

Qualora esistente la conformità al progetto unitario è elemento indispensabile al rilascio del permesso di costruire.

Il Progetto Unitario ha il compito di collocare armonicamente la singola occupazione nel contesto dell'organismo architettonico o del tessuto urbano di cui essa fa parte.

Il Progetto Unitario è costituito dai seguenti elementi:

- a) planimetria dello stato di fatto dell'ambito territoriale interessato con evidenziazione degli spazi pubblici oggetto di concessione di suolo
- b) planimetria dello stato di progetto dell'ambito territoriale interessato con la rideterminazione degli spazi pubblici oggetto di occupazione
- c) prospetti schematici dei fronti principali (situazione prima e dopo);
- d) documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi;
- e) elaborati specifici riferiti alle caratteristiche architettoniche, elementi tecnico-costruttivi, materiali, colori sui quali basare la valutazione di conformità di una proposta di intervento rispetto al progetto unitario.

In assenza di un Progetto Unitario ogni proposta di occupazione del suolo pubblico, che ricada all'interno del centro storico o altre zone soggette al vincolo di cui al D. Lgs. n. 42 /2004, da effettuarsi mediante struttura che richieda il permesso a costruire, o basamenti semipermanenti deve essere approvata dalla Giunta Comunale.

ART. 17 - OCCUPAZIONI PERMANENTI, TEMPORANEE, STAGIONALI

1. L'art. 3 comma 1 definisce le occupazioni permanenti o temporanee.

2. Le occupazioni permanenti effettuate con strutture che non necessitano di permesso a costruire possono avere una validità **fino a tre anni**.
3. Le occupazioni permanenti effettuate con strutture che necessitano di permesso a costruire possono avere una validità **fino a dieci anni**.
4. I titolari delle attività di cui all'art. 15 comma 1 lettera a) possono richiedere il rilascio di concessione per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico da realizzarsi tramite dehors, gazebo o strutture semipermanenti. Qualora si utilizzino quali arredi dei dehors tavoli e sedie, l'attività deve avere un bagno riservato in via esclusiva alla clientela.
5. Le **attività commerciali** di cui all'art.15 comma 1 lett.b) possono richiedere concessione per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico da realizzarsi esclusivamente tramite dehors. Qualora siano utilizzati tavoli e sedie, l'attività deve avere un bagno riservato in via esclusiva alla clientela. Diversamente è ammessa la sola consumazione al banco e l'esposizione esclusiva di arredi di cortesia come definiti all'art.16 punto 2. Si precisa che in ogni caso è escluso il servizio al tavolo;
- 5 bis. I titolari delle **attività artigianali** di cui all'art. 15 comma 1 lettera b) possono richiedere il rilascio di concessione per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico da realizzarsi esclusivamente tramite dehors. Non sono ammessi tavoli e sedie ma esclusivamente arredi di cortesia come definiti all'art.16 punto 2. Ciascun appoggio di cortesia (tavolino o mensola) nel numero massimo di 4 può essere corredato al massimo di due sedute. Si precisa che in ogni caso è escluso il servizio al tavolo.
Restano comunque salvi nelle ipotesi di cui al punto 4 e 5 e 5 bis del presente articolo quanto previsto dall'art.4 del Regolamento comunale per la tutela e il decoro del centro storico e dalla normativa vigente in materia di requisiti igienico sanitari dei locali di preparazione degli alimenti rispetto al numero dei posti;
6. Il procedimento amministrativo di rilascio o diniego della concessione si conclude nei termini previsti dalla legge 291/1990 e s.m.i.
7. Nelle occupazioni da effettuarsi all'interno del Centro storico e nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico – ambientale, qualora la concessione sia subordinata all'acquisizione da parte dell'ufficio del parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, il tempo intercorrente tra l'invio della richiesta e l'ottenimento del parere costituisce interruzione dei termini del procedimento di cui al comma precedente.
8. Nelle occupazioni da effettuarsi tramite **dehors** all'interno del Centro storico e nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico – ambientale gli arredi dovranno essere conformi al ***“Disciplinare sulle caratteristiche degli arredi ammessi per le occupazioni del centro Storico e nelle aree oggetto di tutela”*** da approvarsi, con atto successivo al presente regolamento, dalla Giunta Comunale previo parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio.
9. I titolari delle attività di cui all'art. 15 comma 1 lettera a) b), che siano già titolari di una concessione permanente di suolo pubblico, possono richiedere il rilascio di una **concessione aggiuntiva valida per il periodo primavera-estate ovvero dal 15 aprile al 14 ottobre**. Per le attività che effettuano somministrazione di alimenti e bevande l'occupazione può essere effettuata esclusivamente tramite dehors., inoltre per le attività commerciali ed artigianali del settore alimentari l'occupazione per il periodo primavera-estate avviene nel rispetto dei commi 5 e 5bis .
10. Il rilascio delle **nuove concessioni** di suolo pubblico temporanee o permanenti per gli esercizi di somministrazione di alimenti o bevande e per le attività commerciali ed

artigianali del settore alimentari è subordinato al parere favorevole del Tavolo Tecnico (art. 12)

ART. 18 - MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E COMMERCIALI O ARTIGIANALI DEL SETTORE ALIMENTARI

18.1- principi generali.

1. L'occupazione di suolo pubblico è consentita **sul fronte** ed **in adiacenza** del pubblico esercizio e la superficie occupabile potrà avere una larghezza massima pari all'interasse dei muri perimetrali dell'esercizio commerciale e profondità variabile secondo lo stato dei luoghi (fig. 1).
2. Potranno essere consentite occupazioni in aree diverse dal fronte ed adiacenza dell'esercizio soltanto nei casi particolari descritti negli articoli seguenti.




Fig. 1 – modalità occupazione

3. L'occupazione di suolo pubblico è consentita sui marciapiedi, sulle strade e piazze pedonali e sulle strade interne alla ZTL purché questa non insista su aree utilizzate per la sosta dei veicoli.
4. L'occupazione di suolo pubblico è vietata sulla sede stradale (corsie e parcheggi) delle vie esterne alla ZTL.
5. In nessun caso potrà essere rilasciata concessione di suolo pubblico in contrasto con le norme igienico-sanitarie, in particolare per il rapporto tra numero dei posti a sedere e i servizi igienici a disposizione della clientela e con le norme relative al decoro urbano, compatibilità ambientale e acustica (regolamento comunale di zonizzazione acustica);
6. All'interno del Centro Storico e nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica – ambientale è vietata ogni forma di pubblicità mediante cavalletti espositori o mezzi pubblicitari simili, ad eccezione dei cavalletti espositori per menù.

Questi dovranno contenere esclusivamente il nome del locale e il menù ma non potrà essere pubblicizzato nessun altro prodotto o marchio.

I cavalletti espositori del menù potranno essere posizionati esclusivamente all'interno dell'area oggetto di concessione di suolo pubblico, se presente, altrimenti sulla soglia del locale, ma non sul suolo pubblico.

Nella restante parte del centro abitato i cavalletti espositori possono essere utilizzati per promuovere altre tipologie di esercizi commerciali purché gli stessi siano posizionati esclusivamente all'interno dell'area oggetto di concessione di suolo pubblico se presente, altrimenti sulla soglia del locale o qualora ciò non sia possibile sul suolo pubblico in aderenza al fabbricato e contigui all'ingresso o vetrina del locale

stesso, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione pedonale o veicolare. E' sempre vietata l'esposizione di cavalletti espositori o mezzi pubblicitari simili in luoghi distanti dall'esercizio commerciale, come ad esempio in corrispondenza delle intersezioni per indicare la posizione del locale.

7. Nel Centro Storico, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica e comunque in adiacenza ad edifici di interesse storico ed artistico, fermo quanto previsto ai commi precedenti è altresì vietato:
 - a. accatastare e impilare gli arredi all'esterno del locale;
 - b. utilizzare quali elementi di delimitazione, graticci, cannici o elementi simili
 - c. esporre sugli arredi scritte, loghi di sponsor e altro materiale pubblicitario
 - d. utilizzare gettacarte in plastica o riportanti pubblicità di prodotti o sponsor
 - e. utilizzare banchi di vendita esterni
 - f. installare videogiochi o altri intrattenimenti
 - g. esporre elementi bidimensionali o tridimensionali a forma di gelato, pupazzo, o di qualunque prodotto di richiamo
 - h. esporre distributori automatici di giochi, dolci, caramelle e simili;
 - i. installare giochi per bambini;
 - j. installare supporti, scaffalature e/o simili per esposizione articoli in vendita o in esposizione
8. Nell'Area esterna al Centro Storico e nelle aree non sottoposte a tutela fermo quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 e 6 non sono ammessi nell'area in concessione:
 - k. banchi di vendita esterni;
 - l. videogiochi e altri intrattenimenti;
 - m. supporti, scaffalature e/o simili per esposizione articoli in vendita o in esposizione.
9. Il rimessaggio degli arredi al momento della chiusura giornaliera dell'attività dovrà essere effettuato con le modalità stabilite nell'atto di concessione

Art. 18.2- occupazione concessa sui marciapiedi e percorsi pedonali coperti (portici).

1. L'occupazione dei marciapiedi è consentita sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2.00 m se l'occupazione è realizzata in adiacenza al fabbricato (fig.2).
2. In deroga all'art.18.1 c.1 l'occupazione di suolo pubblico è consentita anche non in adiacenza al fabbricato purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,70 m, inoltre l'occupazione deve essere arretrata rispetto al bordo del marciapiede di 30 cm (fig.2).




Fig. 2 – modalità occupazione sui marciapiedi esternamente al centro storico

3. Nel centro storico le larghezze minime delle fasce libere di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridotte rispettivamente a 1,20 m per le occupazioni realizzate in adiacenza al fabbricato e a 1,50 m per le occupazioni non adiacenti al fabbricato (fig.2 bis)




Fig. 2 bis – modalità occupazione sui marciapiedi nel centro storico

4. Nei portici deve essere garantito un passaggio pedonale minimo di 2,0 m sul lato esterno se l'occupazione è posta in adiacenza al fabbricato oppure 1,50 m per ogni lato se posta al centro (fig.3). Non sono consentite occupazioni in aderenza al filo interno delle colonne




Fig. 3 – modalità occupazione nei portici

Art. 18.3- occupazione concessa su piazze e strade pedonali.

1. L'occupazione nelle strade e piazze pedonali è realizzabile di norma secondo la regola generale di cui all'art. 18.1 c.1 (sul fronte e in adiacenza al pubblico esercizio)
2. In deroga all'art.18.1 c.1 all'interno delle piazze pedonali l'occupazione di suolo pubblico è consentita anche non in adiacenza al fabbricato, in particolare nei casi in cui la piazza pedonale ed il fabbricato sono separati da una strada non pedonalizzata (fig.4).



Fig. 4 – modalità occupazione piazze pedonali (caso particolare)

5. L'occupazione di una strada pedonale quando nella strada non siano presenti passi carrai/garage privati è consentita sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2,00 m, in ogni caso l'occupazione non può mai estendersi in profondità oltre la mezzeria della strada (fig.5). Qualora nella strada siano presenti passi carrai/garage deve essere lasciata libera una corsia per la circolazione dei veicoli e pedoni larga non meno di 3,00 m, in ogni caso l'occupazione non può mai estendersi in profondità oltre la mezzeria della strada




Fig. 5 – modalità occupazione strade pedonali (senza passi carrai).

Art. 18.4- occupazione concessa su strade all'interno della ZTL.

1. L'occupazione di una strada interna alla ZTL è consentita, sul fronte ed in adiacenza del pubblico esercizio, sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei veicoli e pedoni larga non meno di 3,50 m e purché l'occupazione non insista su aree utilizzate per la sosta dei veicoli.




Fig. 6 – modalità occupazione strade in ZTL.

Art. 18.5- casi particolari.

1. In deroga all'art. 18.1 c.1 l'ufficio può valutare se concedere l'occupazione di suolo pubblico in posizione diversa da quella fronti-stante e adiacente il pubblico esercizio, qualora per il particolare stato dei luoghi l'occupazione secondo tale modalità non sia possibile. La deroga è concedibile purché vi siano aree nelle immediate vicinanze utilizzabili senza ledere diritti di terzi, conformemente al codice della strada e purché l'occupazione non comporti l'eliminazione di posti auto. Nel caso che tale area oggetto dell'occupazione non risulti fronti-stante un muro "cieco" ma vi sia la presenza di finestre di abitazioni private, portoni di ingresso o altri esercizi commerciali, dovrà essere sempre acquisito il nulla osta dei proprietari.
2. Nel caso sia applicabile la deroga di cui al comma precedente qualora venga presentata da soggetti diversi richiesta di concessione per lo stesso suolo e per lo stesso periodo di tempo verranno applicati i principi seguenti:
 - a. La concessione potrà avere una durata massima pari ad un solo anno.
 - b. Il suolo sarà concesso in via prioritaria a chi esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
 - c. In caso di attività analoghe l'area sarà ripartita fra i richiedenti proporzionalmente alla superficie del locale, anche nel caso che uno dei due richiedenti risulti titolare della concessione per l'anno precedente.
 - d. Qualora, per insufficienza di spazi o per le caratteristiche tipologiche o strutturali non risulti possibile ripartire proporzionalmente l'area, sarà stabilita la precedenza in base all'ordine cronologico di invio dell'istanza, nel caso si tratti di

nuove istanze, nel caso invece che una delle due istanze sia di rinnovo verrà data a questa la precedenza.

- e. Qualora sia stata concessa un'area, previo nulla osta del proprietario di un altro esercizio commerciale perché ad esso fronti-stante e nel caso che il medesimo locale sia poi utilizzato per l'esercizio di un'attività di somministrazione questo avrà la precedenza anche sul precedente titolare nella concessione dell'area.

ART. 19 - OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE OPERE DI PITTURA/SCULTURA, PIANTE E FIORI, OGGETTI DI ANTIQUARIATO, ESPOSITORI (GIORNALI, CARTOLINE, ETC)

1. I titolari delle attività di cui all'art. 15 comma 1 lettera c) possono richiedere il rilascio di concessione per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico per l'esposizione di una campionatura dei seguenti articoli:
 - a. souvenirs, cartoline illustrate e guide turistiche;
 - b. opere di pittura, scultura e grafica;
 - c. giornali e riviste;
 - d. piante e fiori;
 - e. oggetti di artigianato tradizionale
 - f. Biciclette
 - g. oggetti di antiquariato
2. La concessione è rilasciata purché conforme al codice della strada e sempreché non sia di intralcio ai flussi pedonali.
3. E' consentita l'esposizione della merce sulla soglia e sulle spallette dell'ingresso principale di ogni esercizio. E' vietata l'esposizione degli articoli direttamente a terra. In ogni caso i prodotti esposti devono essere contenuti all'interno di espositori oggetto di concessione.
4. Per quanto riguarda l'esposizione di cartoline, esse possono essere collocate in espositori a "parete" (del tipo "a tasche") o in espositori girevoli appoggiati al suolo (es. treppiedi).
5. Alle edicole è consentita l'esposizione di "civette" di quotidiani mediante relativa cornice appoggiata al suolo che può essere concesso fino ad un massimo di 2 m².
6. Agli esercizi di vendita/noleggio biciclette è consentito l'occupazione del suolo mediante una rastrelliera portabiciclette di lunghezza max. pari a m 2.
7. E' in ogni caso vietata la permanenza all'esterno del negozio, oltre l'orario di apertura, degli espositori utilizzati per l'esposizione della merce.
8. Non è consentita l'utilizzo di bacheche o altri espositori a parete su edifici sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

ART. 20 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, in via permanente o temporanea, spazi ed aree di cui agli art. 18 e 19, deve presentare domanda al Servizio competente su apposita modulistica scaricabile dal sito internet dell'Amministrazione Comunale. La data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dalla protocollazione da parte del Comune.
2. La domanda deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, l'indirizzo PEC, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale nonché il numero di partita IVA, qualora la stessa ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo PEC, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale

- rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- c) la planimetria dell'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare, con le misure della superficie da occupare e la disposizione e degli arredi;
 - d) una relazione che descriva i motivi a fondamento dell'occupazione, la durata della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, la tipologia degli arredi le modalità d'uso;
 - e) l'impegno a costituire deposito cauzionale, o polizza fideiussoria, se richiesto, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le prescrizioni stabilite nella concessione, fino alla scadenza o revoca di essa e/o per le spese di manutenzione e di ripristino del bene concesso.
 - f) Nei casi di occupazione con manufatti tali da costituire trasformazione urbanistica quali chioschi o strutture semipermanenti nella domanda devono essere indicati gli estremi dei previsti titoli abilitativi rilasciati dai competenti uffici.
 - g) La documentazione tecnica definita nell'apposita modulistica predisposta per la presentazione della domanda.
3. Le **occupazioni aggiuntive per il periodo primavera-estate**, su richiesta specifica e distinta, possono essere concesse con il medesimo provvedimento e fino ad un massimo di tre periodi.

ART. 21 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI AREE PRIVATE

- 1. L'occupazione di aree private ad uso pubblico è soggetta al presente regolamento al pari delle aree pubbliche
- 2. L'occupazione di aree private non assoggettate all'uso pubblico ma visibili dalle aree pubbliche è soggetta al rispetto delle norme di salvaguardia del centro Storico e delle aree sottoposte a tutela paesaggistica ed in particolare al disciplinare di cui all'art. 17 comma 8

CAPO 3 – DISPOSIZIONI PER GLI HOTELS

ART. 22 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI HOTELS

1. Qualora per la particolare posizione dell'Hotel e la comprovata mancanza di spazi di parcheggio privati, risulti estremamente difficoltoso espletare le operazioni di carico/scarico bagagli, nonché la sosta temporanea per ragioni di servizio, può essere richiesta la concessione per l'occupazione di suolo pubblico adibito alla sosta regolamentata dei veicoli;
2. Gli spazi concessi potranno essere solo quelli esistenti lungo il perimetro esterno della struttura qualora le caratteristiche geometriche della strada consentano la sosta, e qualora non vi siano in atto limitazioni o divieti riguardanti la sosta (divieti di sosta/fermata, ZTL, ecc.).
3. Ad ogni esercizio potrà essere concesso :
 - a. Uno stallone di sosta (10 m²) per hotel con numero di camere inferiore o uguale a dieci
 - b. Due stalli di sosta (20 m²) per hotel con numero di camere superiore a dieci e inferiore a cinquanta
 - c. Quattro stalli di sosta (40 m²) per hotel con numero di camere superiore a cinquanta
4. L'area concessa ha una durata di due anni
5. L'area concessa sarà delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo con indicato del nome dell'hotel oltre alla segnaletica verticale di divieto di sosta ad eccezione del concessionario. Eventuale altra segnaletica mobile o complementare di delimitazione (catenelle, ecc) dovrà essere contenuta internamente alla linea di demarcazione dell'area concessa ad una distanza minima di cm. 30 dal bordo esterno della segnaletica orizzontale.
6. L'uso dello spazio è consentito esclusivamente ai veicoli dei clienti e dei fornitori dell'albergo per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei bagagli e delle merci;

**CAPO 4 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE BENEFICHE, DI
PROPAGANDA (POLITICA, ASSOCIATIVA, RELIGIOSA), DI PROPAGANDA
ELETTORALE E COMIZI ELETTORALI, PROMOZIONALI O PUBBLICITARIE,**

**ART. 23 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE PER
INIZIATIVE BENEFICHE, PROPAGANDA, PROMOZIONALI, PUBBLICITARIE**

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, in via temporanea, spazi ed aree per lo svolgimento delle iniziative di cui al presente Capo 4 deve presentare domanda al Servizio competente su apposita modulistica scaricabile dal sito internet dell'Amministrazione Comunale.
2. Le domande di concessione devono essere presentate **almeno 15 gg prima della data prevista per l'occupazione del suolo** ma non possono essere presentata con un anticipo superiore a 60 gg.
3. I dati da indicare e la documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda sono indicati nella apposita modulistica, specifica per ogni tipo di iniziativa, scaricabile dal sito internet dell'Amministrazione Comunale .

ART. 24 - INIZIATIVE BENEFICHE

1. Agli effetti del presente regolamento per **“Iniziativa Benefiche”** si intendono le iniziative organizzate da associazioni, comitati, pro loco, enti, per la raccolta di fondi da finalizzare ad attività benefiche, umanitarie, assistenziali, sociali, sanitarie ecc. Esse si esplicano esclusivamente attraverso la distribuzione di prodotti alimentari e non, per i quali non viene richiesto un corrispettivo, ma solo un'offerta libera e con l'installazione di un'unica postazione. Qualora le iniziative benefiche si svolgano nell'ambito di eventi con caratteristiche e finalità diverse si applicano le disposizioni previste per l'iniziativa principale, fermo restando quanto previsto al comma successivo.
2. Le “Iniziativa benefiche”, sono soggette alle seguenti prescrizioni:
 - a. l'occupazione di suolo pubblico deve avvenire esclusivamente con le seguenti attrezzature: tenda-gazebo con copertura di colore neutro, privo di messaggi pubblicitari non riconducibili all'attività dell'Associazione, tavoli, sedie e in ogni caso nel rispetto della tabella di cui al comma 3;
 - b. il materiale esposto dovrà essere posizionato in adeguati contenitori/strutture, evitando l'uso di scatoloni di cartone;
 - c. le finalità e la destinazione della raccolta fondi devono essere pubblicizzate e rese intellegibili a chi volesse partecipare;
 - d. l'occupazione di suolo pubblico non può superare la durata di 2 gg consecutivi e lo stesso soggetto può richiedere l'occupazione per un massimo di due volte al mese nel centro storico e una volta alla settimana fuori del centro storico;
 - e. al soggetto richiedente può essere concessa un'unica postazione per il periodo richiesto;
3. La richiesta di occupazione dovrà contenere espressa motivazione di raccolta fondi per le citate finalità, accompagnata da dettagliata relazione sulle modalità di utilizzo dei fondi da raccogliere (scopo, ente a cui sono destinati ecc). In particolare i soggetti no profit devono depositare in allegato alla prima istanza, presso gli uffici competenti, il proprio atto costitutivo ed il relativo statuto e la raccolta dei fondi deve essere finalizzata ad attività ricomprese nell'oggetto sociale, come risultante dagli atti depositati.

4. Le aree pubbliche destinate alle iniziative di cui al comma 1 e relativi allestimenti sono individuate nelle tabelle seguenti:

Aree del Centro Storico			
(l'occupazione può essere concessa allo stesso soggetto per un numero massimo di due volte al mese).			
via/piazza	postazioni	superficie	Allestimenti consentiti
via Roma – portici (solo week end)	N. 3 postazioni	3x2 mq	Tavolo
Corso Italia	Postazione n.1 di fronte al civ. 221 – porticato banca (solo week end)	3x2 mq	Tavolo
	Postazione n.2 di fronte al civico 262 (esterna al porticato)	3x2 mq	Tavolo
P.zza S. Michele	postazione unica	3x2 mq	Tavolo
Piazza Guido Monaco	Postazione n.1 quadrante lato Universo Sport.	3x3 mq	Gazebo
	Postazione n.2 quadrante lato galleria	3x3 mq	Gazebo
	Postazione n.3 quadrante lato assicurazioni	3x3 mq	Gazebo
	Postazione n.4 quadrante lato INAIL	3x3 mq	Gazebo
Scale Mobili (accesso inferiore)	postazione unica	3x3 mq	Gazebo
Piazza Risorgimento (lato a confine di via Madonna del Prato)	N. 2 postazioni	3x3 mq	Gazebo

Aree esterne al Centro Storico

(l'occupazione può essere concessa allo stesso soggetto per un numero massimo di una volta alla settimana)

via/piazza	postazioni	superficie	Allestimenti consentiti
Piazza Giotto	postazione unica	3x3 mq	Gazebo
Piazza Zucchi	postazione unica	3x3 mq	Gazebo
Centro comm. Fiorentina	postazione unica	3x3 mq	Gazebo
Centro comm. Olmo	postazione unica	3x3 mq	Gazebo

5. Eventuali richieste per aree pubbliche diverse da quelle indicate al comma precedente, saranno valutate dal Tavolo Tecnico.
6. La responsabilità del corretto utilizzo e della sicurezza dei gazebo utilizzati, è in capo al soggetto richiedente.
7. Qualora si renda necessario l'uso di energia elettrica l'organizzatore dovrà attivarsi presso l'ente fornitore di tale energia per l'ottenimento dell'allacciamento temporaneo a propria cura e spesa e farsi rilasciare da un installatore abilitato, la dichiarazione di conformità ai sensi del DM n. 37/2008 per l'impianto elettrico aggiuntivo, da tenere presso la postazione a disposizione degli organi di vigilanza.
8. Qualora necessari il titolare della concessione dovrà premunirsi presso gli uffici della Polizia Locale dei permessi di transito all'interno della ZTL per poter accedere alle zone soggette a restrizione del traffico

ART. 25 - INIZIATIVE DI PROPAGANDA (POLITICA, ASSOCIATIVA, RELIGIOSA)

1. Agli effetti del presente regolamento per **“Iniziativa di propaganda politica, associativa, sindacale, religiosa”** si intendono quelle iniziative organizzate da soggetti quali partiti, associazioni di carattere politico, sindacati, enti religiosi, associazioni no profit ecc., con finalità di promozione e diffusione delle proprie proposte.
2. L'occupazione di suolo pubblico da parte del medesimo soggetto non potrà superare la durata di 1 giorno.
3. Per le iniziative di cui al presente articolo possono essere concesse più postazioni per lo stesso periodo in aree diverse. Non è invece ammesso concedere più postazioni nella stessa area per lo stesso partito/movimento/associazione/comitato.
4. Qualora la richiesta sia inoltrata da una coalizione di partiti, questa esclude le richieste pervenute da altri partiti/movimenti della medesima coalizione.
5. Se per la medesima postazione e per lo stesso giorno e ora risultino pervenute più richieste verrà data priorità nell'assegnazione al criterio dell'alternanza su base settimanale tra le postazioni individuate al seguente comma, qualora tale criterio sia soddisfatto la precedenza seguirà l'ordine cronologico di protocollazione della domanda.

6. Le aree pubbliche destinate alle iniziative di cui al comma 1 e relativi allestimenti sono individuate nelle tabelle seguenti:

Aree del Centro Storico.			
via/piazza	postazioni	superficie	Allestimenti consentiti
via Roma – portici (escluso il primo sabato del mese)	n.2 postazioni	3x2 mq	Tavolo
Corso Italia	Postazione n.1 di fronte al civ. 221 – porticato banca (solo week end)	3x2 mq	Tavolo
	Postazione n.2 di fronte al civico 262 (esterna al porticato) (solo week end)	3x2 mq	Tavolo
P.zza S. Agostino	n.2 postazioni	3x3 mq	Gazebo
Piazza Guido Monaco	Postazione n.1 quadrante lato Universo Sport.	3x3 mq	Gazebo
	Postazione n.2 quadrante lato galleria	3x3 mq	Gazebo
	Postazione n.3 quadrante lato assicurazioni	3x3 mq	Gazebo
	Postazione n.4 quadrante lato INAIL	3x3 mq	Gazebo

Aree esterne al Centro Storico			
via/piazza	postazioni	superficie	Allestimenti consentiti
Via Giotto¹ (in occasione del mercato settimanale)	ex CCIA (n.12 postazioni)	3x3 mq	Gazebo
	civico 27 (n.2 postazioni)	3x3 mq	Gazebo
	bar Giotto (n.4 postazioni)	3x3 mq	Gazebo
	intersezione via Tiziano (n.2 postazioni)	3x3 mq	Gazebo
	Rotatoria (n.6 postazioni)	3x3 mq	Gazebo
	Piazza Saione	postazione unica	3x3 mq

7. Eventuali richieste per aree diverse da quelle sopra individuate verranno valutate dal Tavolo Tecnico.
8. E' vietato effettuare propaganda e distribuzione di volantini nelle aree circostanti gli edifici adibiti a ospedali, cliniche, cimiteri, chiese/edifici di culto, per un raggio di almeno 100 m..
9. La responsabilità del corretto utilizzo e della sicurezza dei gazebo utilizzati, è in capo al soggetto richiedente.
10. Qualora si renda necessario l'uso di energia elettrica l'organizzatore dovrà attivarsi presso l'ente fornitore di tale energia per l'ottenimento dell'allacciamento temporaneo a propria cura e spesa e farsi rilasciare da un installatore abilitato, la dichiarazione di conformità ai sensi del DM n. 37/2008 per l'impianto elettrico aggiuntivo, da tenere presso la postazione a disposizione degli organi di vigilanza.
11. Qualora necessari il titolare della concessione dovrà premunirsi presso gli uffici della Polizia Locale dei permessi di transito all'interno della ZTL per poter accedere alle zone soggette a restrizione del traffico

¹ Come da planimetria allegata al presente regolamento

ART. 26 - INIZIATIVE DI PROPAGANDA ELETTORALE

1. Agli effetti del presente regolamento per “**Iniziativa di propaganda elettorale**” si intendono quelle iniziative organizzate da soggetti politici (partiti, associazioni di carattere politico ecc.), con finalità di promozione e diffusione delle proprie proposte politiche.
2. La domanda di concessione può essere presentata solamente durante il **periodo della campagna elettorale** almeno **3 gg. prima** della data prevista per le iniziative/comizi elettorali..
3. Nella stessa strada/piazza non può essere concessa più di una postazione per lo stesso giorno ed ora per partito/movimento.
4. L'occupazione di suolo pubblico da parte del medesimo soggetto, per tali attività, non potrà superare la durata di giorni 1.
5. Le aree pubbliche destinate alle iniziative di cui al comma 1 e relativi allestimenti sono individuate nelle tabelle seguenti:

Aree del Centro Storico.			
via/piazza	postazioni	superficie	Allestimenti consentiti
via Roma – portici (escluso il primo sabato del mese)	n.2 postazioni	3x2 mq	Tavolo
Corso Italia	Postazione n.1 di fronte al civ. 221 – porticato banca (solo week end)	3x2 mq	Tavolo
	Postazione n.2 di fronte al civico 262 (esterna al porticato) (solo week end)	3x2 mq	Tavolo
	Postazione n.3 di fronte al civico 177 (UBI banca)	3x3 mq	Gazebo
	Postazione n.4 di fronte al civico 115	3x3 mq	Gazebo
P.zza S. Agostino (escluso giorni ed orari concomitanti con mercati/fiere)	n.2 postazioni	3x3 mq	Gazebo

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL
RELATIVO CANONE (COSAP)

Piazza Guido Monaco	Postazione n.1 quadrante lato Universo Sport.	3x3 mq	Gazebo
	Postazione n.2 quadrante lato galleria	3x3 mq	Gazebo
	Postazione n.3 quadrante lato assicurazioni	3x3 mq	Gazebo
	Postazione n.4 quadrante lato INAIL	3x3 mq	Gazebo
P.zza S. Michele	postazione unica	3x2 mq	Tavolo
P.zza Risorgimento (spazio antistante borsa merci)	postazione unica	3x3 mq	Gazebo
P.zza S. Jacopo (centro piazza)	postazione unica	3x3 mq	Gazebo
P.zza della Repubblica (antistante ex-APT)	postazione unica	3x3 mq	Gazebo

Aree esterne al Centro Storico

via/piazza	postazioni	superficie	Allestimenti consentiti
Via Giotto² (in occasione del mercato settimanale)	ex CCIA (n.12 postazioni)	3x3 mq	Gazebo
	civico 27 (n.2 postazioni)	3x3 mq	Gazebo
	bar Giotto	3x3 mq	Gazebo

² Come da planimetria allegata al presente regolamento

	(n.4 postazioni)		
	intersezione via Tiziano	3x3 mq	Gazebo
	(n.2 postazioni)		
	Rotatoria	3x3 mq	Gazebo
	(n.6 postazioni)		

6. Eventuali richieste pervenute per aree diverse da quelle sopra indicate verranno valutate dal Tavolo Tecnico.
7. Per la priorità nella valutazione delle richieste rileva la data di protocollazione, rispettando inoltre su base settimanale il criterio dell'alternanza nelle zone di postazioni individuate al comma precedente.
8. Durante il periodo della campagna elettorale sono vietati:
 - Il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico
 - Ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne dei partiti
 - Ogni forma di propaganda luminosa mobile
9. Durante il periodo della campagna elettorale l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art.7, comma 2 della legge 130/1975 previa autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.59 comma 4 del DPR 495/92 (regolamento attuazione codice della strada)
10. Ai sensi dell'art.9 primo comma della legge 212/1956 nel giorno precedente e in quello della votazione sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Art. 26.1- comizi elettorali

1. Agli effetti del presente regolamento per "**Comizi elettorali**" si intendono quelle iniziative, organizzate dai partiti politici partecipanti alla competizione elettorale, con la presenza di uno o più oratori su apposito palco predisposto dall'Amministrazione Comunale, per la propaganda delle proprie proposte politiche, in occasione della campagna elettorale per le elezioni europee, politiche, amministrative o referendum.
2. Gli spazi riservati allo svolgimento dei comizi elettorali sono individuati con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, purché non in contrasto e/o coincidenza con manifestazioni consolidate e programmate prima dell'indizione dei comizi elettorali, garantendo nei 30 giorni precedenti la consultazione elettorale la fruibilità di almeno 3 piazze.
3. I comizi potranno tenersi nelle seguenti fasce orarie:
 - Dalle ore 10:00 alle ore 13:00
 - Dalle ore 16:00 alle ore 23:00
4. L'uso della piazza concessa per i comizi sarà limitato a massimo **2 ore** oltre **30 minuti** per tempi tecnici di allestimento
5. Tra un comizio e l'altro qualora si svolgano nella stessa piazza dovranno trascorrere almeno **30 minuti** per assicurare il regolare deflusso del pubblico
6. Qualora siano presentate più richieste per l'occupazione di suolo pubblico per la stessa Piazza e stesso orario, la priorità nell'accoglimento della richiesta è stabilita dalla data di protocollazione dell'istanza.

7. E' fatto divieto richiedere più di una piazza nella stessa data allo stesso soggetto politico o coalizione.
8. Per quant'altro non previsto dal presente regolamento si fa espresso richiamo alla normativa elettorale vigente ed alle Circolari in materia elettorale emanate dalla locale Prefettura.

ART. 27 - INIZIATIVE PROMOZIONALI/PUBBLICITARIE

1. Agli effetti del presente regolamento per “**iniziative promozionali / pubblicitarie**” si intendono quelle iniziative organizzate per la promozione della propria attività, anche con eventuale esposizione dei prodotti (compresi automobili od altri veicoli) con assoluto divieto di qualsiasi forma di commercio.
2. L'occupazione di suolo pubblico non potrà superare la durata di **2 gg** consecutivi.
3. Il medesimo soggetto organizzatore non potrà richiedere l'occupazione di suolo pubblico per più di **una volta al mese**, a prescindere dal luogo richiesto mentre l'occupazione per l'esposizione dei veicoli potrà essere concessa al medesimo richiedente per non più di **4 giorni** al mese anche consecutivi.
4. Le aree pubbliche destinate alle iniziative promozionali/pubblicitarie, di cui al comma precedente sono esterne al centro storico ed individuate nella tabella seguente: :

Aree esterne al Centro Storico			
via/piazza	postazioni	superficie	Allestimenti consentiti
piazza Giotto (antistante i portici)	n.4 postazioni	3x3 mq	Gazebo /Camper
Piazza Zucchi (lato via Arno)	n.2 postazioni	5x5 mq	Gazebo
Piazzale Stadio (di fronte alla piscina comunale - lato campi da calcio)	Postazione unica	15x4 mq	Tir/gazebo/camper
Intersezione via Giotto via Tiziano	Postazione unica	3x3 mq	Gazebor
Campo di Marte (area in prossimità dell' impianto semaforico)	Postazione unica	5x4 mq	Allestimento solo per esposizione veicoli

5. Eventuali richieste pervenute per aree diverse da quelle suindicate verranno valutate dal Tavolo Tecnico.
6. Per l'esposizione dei veicoli il soggetto richiedente dovrà altresì garantire la protezione del suolo in modo idoneo ad evitare danneggiamenti da perdite di oli e benzine dagli autoveicoli in esposizione che devono essere tassativamente in regola con le norme del Codice della Strada.
7. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di non concedere gli spazi sopra elencati o di revocarli, nel caso in cui, nel medesimo luogo, sia previsto o sopravvenga in concomitanza, un evento considerato dalla stessa Amministrazione di particolare rilievo pubblico.

**CAPO 5 – DISPOSIZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER
IMPALCATURE E RECINZIONI DI CANTIERE, MEZZI D'OPERA, TRASLOCHI, AUTO-
SPURGH,**

ART. 28 - DISPOSIZIONI COMUNI

1. La domanda di concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per allestire impalcature e recinzioni di cantiere, eseguire operazioni di trasloco, di svuotamento fosse biologiche o altro tipo di operazione mediante mezzi d'opera deve essere inoltrata almeno **15 gg. prima** della data prevista per l'inizio dell'occupazione del suolo compilando gli appositi modelli scaricabili dal sito dell'amministrazione comunale.
2. L'art. 11 del presente regolamento disciplina le modalità con cui effettuare le occupazioni per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio.

Art. 28.1- Impalcature - cantieri

1. La domanda per l'occupazione del suolo, il rinnovo o l'ampliamento di una concessione già rilasciata deve indicare il nome della strada sulla quale si vuole effettuare l'occupazione e le sue caratteristiche planimetriche e la tipologia e dimensione delle strutture da installare (ponteggio, recinzione, autocarri e mezzi d'opera, gru etc.)
2. Nel modello di domanda sono specificati gli allegati che il richiedente in riferimento al tipo di occupazione deve obbligatoriamente presentare (planimetria quotata, documentazione fotografica, documentazione tecnica, etc)
3. Il canone è determinato sull'effettiva porzione di suolo effettivamente occupato a piano stradale; devono comunque essere specificate le dimensioni dell'occupazione alla base e di tutte le parti realizzate a sbalzo ad esclusione del paraschegge che, trattandosi di protezione ai fini della sicurezza verso la pubblica circolazione, se necessario, può essere liberamente installato
4. Salvo quanto diversamente specificato l'occupazione si intende installata a ridosso dello stabile sul quale si eseguono i lavori, pertanto la larghezza è data dalla distanza tra la proprietà ed il filo esterno della struttura.
5. Nel determinare le dimensioni dell'occupazione occorre considerare quanto segue:
 - la larghezza utile al passaggio dei pedoni sul marciapiedi sarà data dalla differenza tra la larghezza totale dello stesso marciapiedi e la larghezza dell'occupazione, tale passaggio non dovrà comunque essere inferiore a mt. 1,00 e sarà valutato in funzione delle esigenze viabilistiche
 - in corrispondenza di ostacoli fissi dovrà essere garantito un passaggio pedonale min. di mt. 1,00
 - verso carreggiata dovrà essere garantito un franco di sicurezza min. di mt. 0,50 sino ad un'altezza min. di mt. 5,10
 - se il ponteggio è transitabile pedonalmente dovrà avere un'altezza interna di passaggio min. di mt. 2,20. Ogni 10,00 mt. di lunghezza, sotto il ponteggio transitabile o all'esterno dell'occupazione, dovranno essere assicurati degli spazi di mt. 1,70 x 1,40 per consentire la manovra delle carrozzelle per disabili
 - il paraschegge dovrà essere installato oltre i mt. 5,10 di altezza
 - le recinzioni di cantiere dovranno avere aspetto decoroso, essere alte almeno mt. 2,00 e risultare non trasparenti
6. La domanda deve indicare chiaramente se l'occupazione comporta una modifica alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni e/o alla sosta.

7. Il concessionario è obbligato:

- a segnalare le occupazioni nel rispetto delle vigenti normative ed in particolare del Codice della Strada artt. 21 e 27 e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione artt. da 30 a 43, inoltre tutta la segnaletica verticale e luminosa dovrà essere protetta e non manomessa, qualora ne fosse necessaria la ripetizione all'esterno dell'occupazione questa dovrà essere fornita ed installata dal Concessionario.
- a non provocare, mediante l'utilizzo dei veicoli necessari ai lavori, danneggiamenti alla pavimentazione stradale
- ad assumersi tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni causati a cose e/o persone;
- ad assumersi l'onere d'informazione diretta per le persone coinvolte nei possibili disagi provocati dai lavori richiesti, con l'apposizione di opportune indicazioni alle limitazioni, deviazioni, alternative al traffico nei tempi e modi dovuti;
- a farsi carico di porre la segnaletica pertinente ai divieti di sosta con rimozione, nell'area interessata, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, e di adoperarsi per il rilievo delle targhe dei veicoli in sosta dandone tempestiva comunicazione al Comando Polizia Locale;

8. Tutti gli oneri, relativi alle rimozioni forzate dei veicoli eventualmente d'intralcio all'esecuzione dei lavori, sono completamente a carico del concessionario.

9. La domanda deve indicare gli estremi dell'autorizzazione edilizia qualora si tratti di lavori che la richiedono.

10. Qualora necessari il titolare della concessione dovrà premunirsi presso gli uffici della Polizia Locale dei permessi di transito all'interno della ZTL per poter accedere alle zone soggette a restrizione del traffico

Art. 28.2- Posizionamento veicoli o mezzi d'opera per svuotamento fosse biologiche, traslochi e altre operazioni.

1. La domanda per l'occupazione del suolo deve indicare il nome e le caratteristiche della strada sulla quale si vuole effettuare l'occupazione il tipo di operazioni che si intendono eseguire ed i veicoli o mezzi d'opera da utilizzarsi.

2. La domanda deve indicare chiaramente se l'occupazione comporta una modifica alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni e/o alla sosta.

3. Il concessionario è obbligato:

- a segnalare le occupazioni nel rispetto delle vigenti normative ed in particolare del Codice della Strada artt. 21 e 27 e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione artt. da 30 a 43,
- a non provocare, mediante l'utilizzo dei veicoli, danneggiamenti alla pavimentazione stradale
- ad assumersi tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni causati a cose e/o persone;
- ad assumersi l'onere d'informazione diretta per le persone coinvolte nei possibili disagi provocati, con l'apposizione di opportune indicazioni alle limitazioni, deviazioni, alternative al traffico nei tempi e modi dovuti;
- a farsi carico di porre la segnaletica pertinente ai divieti di sosta con rimozione, nell'area interessata, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, e di adoperarsi per il rilievo delle targhe dei veicoli in sosta dandone tempestiva comunicazione al Comando Polizia Locale;

4. Nei centri abitati nel periodo giugno – settembre le operazioni di svuotamento delle fosse biologiche non possono essere effettuate nella fascia oraria 11:00 – 18:00
5. Tutti gli oneri, relativi alle rimozioni forzate dei veicoli eventualmente d'intralcio all'esecuzione delle operazioni, sono completamente a carico del concessionario.
6. Qualora necessari il titolare della concessione dovrà premunirsi presso gli uffici della Polizia Locale dei permessi di transito all'interno della ZTL per poter accedere alle zone soggette a restrizione del traffico

CAPO 6 – DISPOSIZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI

ART. 29 - DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento per “Manifestazioni commerciali, sportive, culturali, sociali, di spettacolo e/o trattenimento” si intendono gli eventi organizzati sia da soggetti pubblici che privati, aventi carattere:
 - a) **commerciale** (es. fiere, fiere promozionali, manifestazioni commerciali a carattere straordinario);
 - b) **trattenimento e/o spettacolo** intendendo per trattenimenti le attività che presuppongono la partecipazione attiva del pubblico, come ad esempio discoteche, locali notturni, luna Park mentre si definiscono spettacoli le attività a cui il pubblico partecipa passivamente, come nel caso di esibizioni di danza o teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi.
 - c) **sportivo** (es. gare sportive professionistiche ed amatoriali, esibizioni e spettacoli a carattere sportivo agonistici o meno) compresi i raduni, intesi come concentrazioni di veicoli per lo svolgimento di un percorso programmato;
 - d) di **utilità sociale** inteso come evento di intrattenimento organizzato da uno o più soggetti no profit per la raccolta di fondi per finalità sociali. Esse si possono esplicitare oltre che con la distribuzione di prodotti vari, anche attraverso un programma di intrattenimento e/o spettacolo.
2. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento: le sagre e feste paesane, le iniziative organizzate dai Quartieri della Giostra del Saracino e quanto altro disciplinato con separati regolamenti.

ART.30 MODALITA' DI OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE ALLE MANIFESTAZIONI

1. La concessione di aree pubbliche da destinarsi alle iniziative di cui all'articolo precedente, ad eccezione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, all'interno della Zona A di R.U è concessa ai sensi dell'art.8: *del Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro storico di Arezzo.*
2. L'occupazione di suolo pubblico per le finalità sopra espresse non potrà superare la durata di gg. 4 consecutivi, ad eccezione di progetti approvati dalla Giunta Comunale per eventi di notevole rilievo e/o di alto interesse promozionale per la città di Arezzo e per iniziative consolidate,
3. L'occupazione di suolo pubblico per le iniziative di cui sopra potrà effettuarsi con mezzi idonei al contesto del luogo prescelto, con particolari precauzioni e conseguenti prescrizioni, impartite nell'atto stesso..
4. Nelle piazze in cui è presente un edificio di culto le manifestazioni non devono intralciare o interferire con le funzioni religiose né occupare il sagrato e/o le pertinenze dell'edificio stesso;
5. Le aree individuate per lo svolgimento delle attività di cui all'art 29 non potranno essere concesse nei giorni e negli orari di svolgimento di fiere e mercati; durante il periodo di propaganda elettorale le iniziative a ciò finalizzate hanno carattere di precedenza.
6. In caso di contestuale richiesta da parte di soggetti diversi del medesimo spazio, le istanze di concessione saranno istruite seguendo la data di protocollazione, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, su parere del Tavolo Tecnico di cui all'art. 12 del presente regolamento, di valutare ed autorizzare quella ritenuta di maggior interesse promozionale per la città.

7. In caso di concomitanza di più manifestazioni, anche se dislocate in spazi diversi, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare, su parere del Tavolo Tecnico, l'impatto che tale contestualità può avere sulla città in termini di sostenibilità per la viabilità, traffico ecc. e dare priorità a quelle manifestazioni ormai consolidate o a quelle ritenute di maggior interesse promozionale per la città.
8. Per le iniziative di cui all'art 29, gli organizzatori dovranno sostenere gli oneri per i transennamenti ed il ritiro del materiale al termine della manifestazione, provvedendo in proprio o avvalendosi di ditte private fornitrici di tali servizi.

ART. 31 SANZIONI

1. Fatto salvo i comportamenti che configurino illeciti penali, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresi i regolamenti comunali (polizia urbana, verde pubblico, ecc.) e in particolare in materia tributaria o amministrativa, laddove applicabili, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a. la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 300,00 per:
 - il mancato ritiro dell'atto di concessione prima dell'inizio della manifestazione;
 - la mancata tenuta della concessione di suolo pubblico con allegata la planimetria nel luogo della manifestazione;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 900,00 per:
 - l'occupazione con componenti difformi da quelli oggetto di concessione;
 - occupazione maggiore di quella concessa;
 - c. la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 300,00 per il mancato ripristino dell'area alla scadenza della concessione, oltre all'imputazione delle spese per la rimessa in pristino e per eventuali danni arrecati;
 - d. la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra € 250,00 ed € 1.500,00 per le occupazioni abusive, intendendo quelle prive di concessione, fatto salvo ogni altra disposizione di legge vigente in materia e quanto previsto nell'art. 53, comma 3;
2. il mancato rispetto delle altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione comporta una sanzione pecuniaria da € 50,00

CAPO 7– DISPOSIZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PER PASSI CARRAI

ART. 32 OGGETTO

1. Il presente capo disciplina la concessione di spazi ed aree pubbliche per passi carrabili ai sensi del D. L.vo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii.
2. La concessione è rilasciata dal Comune di Arezzo per i passi carrabili lungo le strade comunali, vicinali e all'interno della delimitazione dei centri abitati per le strade regionali e provinciali, previo parere dell'Ente proprietario della strada.

ART. 33 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Capo 7, ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 37 del Nuovo Codice della Strada, sono definiti "Passi Carrabili" gli accessi ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
2. Qualora i passi carrabili rientrino nella definizione di cui all'art. 44, comma 4, del D.L.vo 15/11/1993 n. 507, ovvero siano individuati dalla presenza di manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli dalla proprietà pubblica alla proprietà privata, gli stessi sono soggetti a rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico da parte del Comune di Arezzo e nella zona loro antistante vige il divieto di sosta. I passi carrabili di cui sopra devono essere segnalati con apposito cartello previsto dalla normativa vigente rilasciato dal Comune di Arezzo.
3. I passi carrabili che non presentano le caratteristiche di cui sopra sono definiti "a raso". In caso di passo carrabile a raso il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico e del relativo cartello segnalatore è facoltativa e subordinata alla richiesta del proprietario.

ART. 34 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico viene rilasciata dal Comune di Arezzo per:
 - l'apertura di un nuovo passo carrabile;
 - il rinnovo di un passo carrabile già esistente;
 - la variazione dell'intestatario di un passo carrabile già esistente;
 - la modifica di un passo carrabile già esistente
2. Per ottenere la concessione l'interessato dovrà presentare istanza in marca da bollo su apposito modello predisposto dall'ufficio comunale competente corredato della documentazione in esso prevista.
3. La concessione può essere richiesta dal soggetto proprietario, comproprietario, titolare di diritti, locatario o comodatario di
 - un locale/spazio aperto/ resede, a confine con la proprietà pubblica, idoneo allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, in caso di apertura di un nuovo passo;
 - un locale/spazio aperto resede, a confine con la proprietà pubblica, già oggetto di passo carrabile, in caso di rinnovo o variazione di un passo esistente.
4. In caso di presentazione di istanza per l'apertura di un nuovo passo carrabile per il quale sia necessario ottenere un titolo edilizio occorre allegare all'istanza copia

del titolo medesimo corredato del parere rilasciato dall'Ufficio Mobilità del Comune di Arezzo in relazione alla conformità del passo al Nuovo Codice della Strada.

Le opere connesse con l'apertura di un nuovo accesso carrabile devono infatti seguire i normali iter amministrativi previsti dal Regolamento Edilizio, dalle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. e dalle vigenti normative in materia Urbanistica.

5. Qualora un accesso carrabile esistente, a seguito di realizzazione di opere da parte dell'Ente proprietario della strada, venga trasformato in passo carrabile come definito dall'art. 44, comma 4, del D.L.vo 15/11/1993 n. 507, il proprietario è obbligato alla presentazione della istanza di cui al presente articolo.
6. In presenza di passo carrabile come definito dall'art. 44, comma 4, del D.L.vo 15/11/1993 n. 507 ed in mancanza di istanza di richiesta di concessione, il passo è rilevato d'ufficio; in tale circostanza verranno applicate le sanzioni di cui al successivo art.42. e il passo carrabile sarà regolarizzato o soppresso a spese del proprietario.

ART. 35 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico relativa ad un passo carrabile ha durata di anni 12 (dodici) decorrenti dalla data di rilascio della stessa.
Alla scadenza la concessione può essere rinnovata su istanza dell'interessato da presentarsi all'ufficio comunale competente come indicato all'art. precedente.
2. In caso di passo carrabile che rientra nella definizione di cui all'art. 44, comma 4, del D.L.vo 15/11/1993 n. 507, vige l'obbligo per l'interessato di procedere alla richiesta di rinnovo della concessione scaduta. In alternativa il titolare della concessione può presentare istanza di rinuncia al passo carrabile come disciplinato al successivo art. 37

ART. 36 SUBENTRO

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico relativa al passo carrabile ha carattere personale e non può essere ceduta a terzi.
2. Qualora intervengano mutamenti in ordine al soggetto intestatario della concessione il soggetto subentrante è tenuto a presentare istanza di variazione entro 30 giorni dell'effettivo trasferimento del titolo. Fino al perfezionamento della voltura della concessione il precedente intestatario rimane obbligato al rispetto degli obblighi previsti in concessione, compreso il pagamento del canone relativo all'occupazione a cui si riferisce la concessione oggetto di voltura per l'intero anno solare corrente.
3. Qualora il soggetto intestatario della concessione, per effetto di atti di trasferimento della proprietà o di altri diritti, non sia più in possesso del titolo necessario per l'intestazione della concessione di cui al precedente art. 34, comma 3, ma il subentrante non provveda a presentare istanza di subentro entro i termini sopra indicati, l'ufficio comunale competente provvederà alla chiusura d'ufficio della concessione in essere con restituzione del cartello segnalatore da parte dell'intestatario. Conseguentemente, in caso di passo come definito dall'art. 44, comma 4, del D.L.vo 15/11/1993 n. 507, verrà applicato a carico del subentrante inadempiente quanto previsto al precedente art.34, comma 6.

ART. 37 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Qualora l'intestatario di una concessione di suolo pubblico relativa ad un passo

carrabile intenda rinunciare alla stessa dovrà presentare istanza in marca da bollo su apposito modello predisposto dall'ufficio comunale competente corredato della documentazione in esso prevista.

2. La rinuncia alla concessione di suolo pubblico relativa ad un passo carrabile comporta in ogni caso il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese a carico del richiedente nonché la restituzione del cartello segnaletico al Comune di Arezzo
3. Qualora il proprietario dell'immobile fruente un passo carrabile provveda ad effettuare interventi edilizi regolarmente autorizzati nella sua proprietà, volti a rimuovere l'accesso stesso, il relativo canone non sarà più dovuto e ciò anche nell'ipotesi di permanenza delle modifiche al piano stradale che definiscono il passo carrabile ai sensi dell'art. 44, comma 4, del D.L.vo 15/11/1993 n. 507. Rimane in ogni caso a carico del proprietario l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a sue spese e cura e della restituzione del cartello segnalatore.
4. La rinuncia all'occupazione non dà comunque diritto al rimborso del canone già corrisposto o dovuto per l'anno solare corrente.

ART. 38 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune di Arezzo dispone la revoca della concessione di suolo pubblico relativa ad un passo carrabile qualora:
 - il titolare non abbia adempiuto agli obblighi previsti nell'atto di concessione, alle norme vigenti in materia, alle norme del presente Regolamento, incorrendo nella medesima violazione per almeno due volte nell'arco di un anno (dalla data di accertamento della prima infrazione);
 - il titolare non abbia provveduto al versamento del canone di concessione negli anni precedenti;
 - in caso di perdita di uno o più requisiti originari ed essenziali al rilascio della concessione medesima;
 - qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il suolo concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile o necessaria alla pubblica utilità.
2. Il Comune ha la facoltà di revocare la concessione senza corrispondere alcuna indennità per danni o per qualsiasi titolo.
3. Nel provvedimento di revoca, che sarà debitamente notificato, è assegnato al titolare un congruo termine di tempo per l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese, decorso il quale i lavori di ripristino verranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

ART. 39 PASSO CARRABILE DI ACESSO A PIU' PROPRIETÀ

1. Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di concessione deve essere presentata dall'Amministratore del Condominio o da uno o più proprietari degli immobili interessati. In quest'ultimo caso la richiesta presentata anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabile che sarà rilasciata in un'unica copia intestata al richiedente.
2. La ripartizione del canone è prevista esclusivamente fra il soggetto richiedente e gli eventuali cointestatari indicati nel modulo di domanda e sottoscrittori dello stesso.

ART. 40 PASSO CARRABILE PROVVISORIO

1. E' possibile presentare istanza al Comune di Arezzo per l'apertura di un passo carrabile provvisorio per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri e simili) previa acquisizione di tutte le autorizzazioni di competenza.
2. I passi carrabili provvisori rispettano tutte le norme previste per quelli permanenti.
3. L'istanza dovrà essere presentata direttamente all'ufficio comunale competente su carta in bollo e dovrà indicare, oltre le generalità del richiedente, la motivazione della richiesta, le dimensioni del passo richiesto nonché il periodo di riferimento.
4. Sarà facoltà del Comune di Arezzo chiedere la eventuale stipula da parte del richiedente di una polizza fidejussoria quale deposito a garanzia del corretto ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'occupazione.

ART. 41 MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE

abrogato

ART. 42 SANZIONI

1. Chiunque mantenga in esercizio un passo carrabile privo di concessione di occupazione di suolo pubblico e/o di cartello segnalatore è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, commi 11 e 12 del vigente Codice della Strada ed ha l'obbligo della regolamentazione (compreso l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi) con tutte le spese ad essa collegate a suo carico.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento, nonché quelle stabilite dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione riguardo ai passi carrabili, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, commi 11 e 12 del vigente Codice della Strada.

CAPO 8 – DISCIPLINA DEL CANONE

ART. 43 ISTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE

1. A valere dal 1.1.2017 nel territorio del Comune di Arezzo è istituito, a norma dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Conseguentemente, a decorrere dalla predetta data non si applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui all'art. 38 e seguenti del D. Lgs. 507/1993.

ART. 44 OGGETTO DEL CANONE

1. Sono assoggettati al pagamento del canone le occupazioni permanenti e temporanee in strade aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.
2. Ai fini del pagamento del canone si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati individuabili ai sensi dell'art. 2, comma 7 del D.Lgs. n. 285/92.

ART. 45 SOGGETTI PASSIVI

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuto dal titolare dell'atto amministrativo che costituisce titolo per l'occupazione e in mancanza dall'occupante abusivo, che risulti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Qualora in corso d'anno nell'occupazione permanente subentri altro soggetto e il canone sia già stato pagato per intero, nulla è dovuto dal subentrante, a condizione che l'occupazione mantenga le stesse caratteristiche quantitative e qualitative. In caso di pagamento rateale, spetterà al subentrante il pagamento delle rate residue.

ART. 46 DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del canone si individuano occupazioni **permanenti**, **temporanee** e **addizionali nel periodo primavera - estate**:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore a 365 giorni;
 - c. si considerano comunque temporanee le occupazioni riferite a lavori edili.
 - d. Si considerano addizionali nel periodo primavera - estate le occupazioni di durata prestabilita (dal 15 aprile al 14 ottobre) concedibili in aggiunta ad un'occupazione permanente
2. Le concessioni per le occupazioni riferite ad attività di commercio su aree pubbliche possono avere validità dodecennale od essere limitate alla durata delle fiere o manifestazioni similari a cui si riferiscono, come previsto dal Regolamento per la Disciplina dello Svolgimento dell'Attività Commerciale sulle Aree Pubbliche.

3. La concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, per le attività di cui al capo 2 del presente regolamento, salvo revoca, può avere la durata massima di anni tre (3), decorrenti dalla data del rilascio.
4. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate con manufatti stabili in analogia alle concessioni di cui al punto 2, avranno durata massima di anni dodici (12).
5. Le occupazioni temporanee relative alle altre tipologie hanno la validità indicata nell'atto.

ART. 47 DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone, per ciascuna occupazione, è determinato in base a tariffa, il cui importo è indicato analiticamente nell'atto amministrativo che costituisce titolo per l'occupazione.
2. Il canone di ciascuna occupazione è ottenuto dalla tariffa base annuale o giornaliera graduata secondo la classificazione in categorie delle strade, spazi ed aree pubbliche, tenendo conto dell'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori, indicati al successivo art. 27, per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e/o autorizzazioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente secondo i criteri e le modalità previsti nei successivi articoli.

ART. 48 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Ai fini dell'applicazione del canone sia per le occupazioni di suolo che per i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, il territorio comunale si suddivide in tre categorie di importanza di classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche, come stabilito nella delibera di consiglio comunale n.213 del 02/09/1994.
2. Alla suddetta suddivisione, ricavata dagli elementi di centralità, valore storico-artistico, flusso turistico, presenze commerciali, utilità economica ed intensità abitativa, è riconducibile il valore economico dell'area.
3. Eventuali modifiche apportate alla classificazione delle strade produrranno effetto, ai fini del presente regolamento, dall'anno successivo a quello dell'operata modifica a seguito dell'avvenuto recepimento di quest'ultima nell'atto regolamentare.
4. Le tariffe, per ciascuna categoria, sono così determinate:
 - a. per le occupazioni permanenti:
 - 1^ cat. 100% della tariffa base;
 - 2^ cat. 100% della tariffa base;
 - 3^ cat. 95% della tariffa base;
 - b. - per le occupazioni temporanee:
 - 1^ cat. 100% della tariffa base;
 - 2^ cat. 75% della tariffa base;
 - 3^ cat. 50% della tariffa base;
5. Per aree di particolare interesse o pregio appartenenti alla zona A di R.U, possono essere previste dalla Giunta comunale maggiorazioni della tariffa con riferimento a determinate categorie di soggetti, particolari periodi dell'anno o a specifiche tipologie di occupazione. Tale maggiorazione non si applica alle occupazioni riguardanti le fiere, i mercati, i passi e gli accessi carrabili e i cantieri.
6. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile

a ciascuna categoria ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa di base corrispondente alla categoria più elevata.

ART. 49 TARIFFA BASE

1. La tariffa base unitaria oraria o giornaliera, al metro quadro o al metro lineare per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, graduata per categorie secondo quanto disposto dai precedenti articoli ed articolata in occupazioni permanenti o temporanee è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di mancata deliberazione, continuano ad applicarsi le tariffe vigenti.

ART. 50 TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI

1. Ai fini della determinazione del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche vengono individuati i seguenti coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate:

	Tipologia di Occupazione	tipo	Coefficienti Moltiplicatori
1	chioschi ed edicole	P	1
2	spazi soprastanti	P e T	0,5
3	spazi sottostanti (cisterne, pozzetti, e simili)	P	0,5
4.1	sottosuolo (cavi, condutture e simili fino a 10 mq/ml)	P	0,5
4.2	sottosuolo (cavi, condutture e simili oltre 10 mq/ml)	P	0,025
5	sottosuolo (con cisterne ed altro) nell'ambito di impianti di distribuzione di carburante	P	1,5
6	passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti	P	0,5
7	passi carrabili e accessi carrabili	P	0,5
8	pubblici esercizi, attività artigianali alimentari e attività commerciali alimentari	T	0,5
8.1	pubblici esercizi, attività artigianali alimentari e attività commerciali alimentari – occupazione permanente	P	1,00
8.2	pubblici esercizi, attività artigianali alimentari e attività commerciali alimentari – occupazione addizionale periodo primavera estate	ADD	0,7
9	attività edilizia	T	0,5
10.	spettacolo viaggiante	T	0,2
10.1	spettacolo viaggiante	P	1
11	manifestazioni politiche, sindacali, culturali, sportive,	T e P	0,2

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL
RELATIVO CANONE (COSAP)

	sociali			
12	mercati settimanali	T	0,5	
13	commercio su aree pubbliche dei titolari di concessioni decennali	T	0,5	
14	mercatini con ricorrenza annuale o occasionale	T	0,75	
15	impianti pubblicitari e veicoli pubblicitari	T e P	1	
16	Occupazioni per l'effettuazione di riprese televisive e cinematografiche	T	1	
17	tende fisse, retrattili o simili	P	0,3	
18	occupazioni effettuate da produttori agricoli	T	0,5	
19	occupazioni di suolo o soprassuolo con distributori automatici (tabacchi, ecc.)	P	0,5	
20	Parcheggi a pagamento	P e T	1	
21A	Impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione (occupazione singola)	P	15,5	
21B	Impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione (occupazione multipla)	P	13,5	
22	Fiera Antiquaria	T	Titolari	Spuntisti
	Da 1 a 7 mq		1.00	1.4
	Da 8 a 14 mq		0.8	1.3
	Da 15 a 17 mq		0.7	1.2
	Da 18 a 25		0.65	1.15
	Da 26 a 29		0.6	1.1
	≥30		0.58	1
23	Fiera Antiquaria Logge Vasari	T	1,1	1.75
24	Fiera del Mestolo	T	1	1.1
25	Altre fiere	T	0,75	
26	altre tipologie diverse da quelle indicate in tabella	T e P	1	

ART. 51 TIPOLOGIA ED ENTITA' DELLE OCCUPAZIONI

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq. o, dove previsto, in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
2. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro.
3. Le occupazioni permanenti con **passi carrabili** sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza, computata come ampiezza del manufatto utilizzabile (per esempio in presenza di marciapiede con smusso si considerano i voltatesta) per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o da fossette tombate o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Qualora il proprietario del fabbricato fruente di passo carrabile provveda ad effettuare interventi edilizi regolarmente autorizzati nella proprietà, volti a rimuovere l'accesso stesso, il relativo canone non sarà più dovuto e ciò anche nell'ipotesi di permanenza delle alterazioni al piano stradale originario necessarie all'accesso. Su richiesta dei proprietari degli accessi carrabili a filo del manto stradale il Comune, tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di 10 metri quadrati.
4. Per le occupazioni che interessano **aree superiori a 1.000 metri quadrati** la misura eccedente è calcolata in ragione del 10%.
5. Per le occupazioni effettuate con **attrazioni dello spettacolo viaggiante** le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq.; del 25 % per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.; del 10% per la parte eccedente i 1000 mq;
6. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con **stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile** si applica la disciplina prevista dal vigente Regolamento comunale per la realizzazione, gestione e controllo delle infrastrutture per le telecomunicazioni.
7. Ai fini del calcolo di cui al comma 1 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
8. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

Art. 51.1 Occupazione di suolo e soprasuolo

1. Per le **occupazioni sovrastanti il suolo pubblico** la superficie assoggettabile al canone è determinata dalla proiezione ortogonale del perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.
2. **Aree attrezzate con tavoli, sedie** o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
3. **Aree mercatali** e posteggi, per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
4. Aree e **manifestazioni**, l'ammontare della superficie è calcolato dalla somma delle singole occupazioni.

5. Per le occupazioni di spazi soprastanti effettuate con **standardi pubblicitari** su pali / lampioni si applica la tariffa stabilita dalla G.C., calcolata sulla superficie minima di un metro quadrato per ogni standardo.

Art. 51.2 Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazioni

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Servizio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 259/2003 e può avere per oggetto:
 - a. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato (occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità e.sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una **superficie convenzionalmente stimata in 25 mq** anche ai fini agevolativi di cui all'art.63 comma 2 lett.e) del D.Lgs.446/97.

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a. durata 6 anni;
 - b. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
 - c. è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato, ai sensi dell'art. 50 in applicazione della tariffa base di categoria 2 e dei coefficienti moltiplicatori di cui all'art. 49 e 50, in relazione alla superficie convenzionale di cui al precedente comma 2.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.
6. Si applicano a questa tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.

Art. 51.3 Occupazioni di sottosuolo

1. Per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico l'entità delle medesime è misurata in metri quadrati e, per quelle effettuate con cavi, condutture e tubazioni, in metri lineari.
2. Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, non sono soggette al pagamento del canone.
3. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente ed è commisurato al numero complessivo delle utenze, presenti nel

territorio comunale, per la misura unitaria di tariffa fissata dalla normativa vigente. Tale tariffa è soggetta alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a € 516,46.

Art. 51.4 Occupazioni temporanee

1. Per tutte le tipologie di occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa, come risultante dall'applicazione dei precedenti articoli, è ridotta nella misura del 30%.
2. Per tutte le tipologie di occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune, anche a mezzo del proprio eventuale concessionario, dispone la riscossione mediante convenzione applicando alla tariffa, come risultante dall'applicazione dei precedenti articoli, la riduzione del 50% previo il pagamento anticipato del canone.
3. Nel caso di occupazioni orarie il canone sarà conteggiato sulla base dell'importo giornaliero suddiviso in ventiquattresimi e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.
4. Il mancato pagamento anticipato dell'intera somma dovuta o della prima rata, nel caso di rateizzazione per importi superiori a Euro 258,00, comporta la decadenza dell'agevolazione tariffaria.

ART. 52 - VERSAMENTO DEL CANONE

Art. 52.1 Occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Nel caso in cui l'occupazione permanente abbia inizio dopo il 30 giugno, per il primo anno il canone è dovuto nella misura del 50%.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'atto amministrativo il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo sia superiore a € 258,00 è ammessa la facoltà da parte del contribuente del versamento in quattro rate trimestrali di uguale importo, senza interessi, con scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la prima rata va versata contestualmente all'atto di rilascio dell'atto amministrativo, le altre, di uguale importo, entro le predette scadenze ancora utili.
5. Per le occupazioni di cui al precedente articolo, paragrafo "Occupazioni di sottosuolo", terzo comma, il versamento del canone per l'annualità in corso deve essere effettuato entro il 30 aprile, riferendosi al numero complessivo delle utenze sussistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, comprensive sia di quelle in atto sia di quelle iniziate e cessate entro il suddetto termine.

Art. 52.2 Occupazioni temporanee.

1. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee, se di importo pari o inferiore a € 258,00, va eseguito in un'unica soluzione al momento del rilascio della concessione. Se l'importo è superiore può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo alle seguenti scadenze: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la prima rata va versata contestualmente all'atto di rilascio dell'atto amministrativo, le altre di uguale importo, entro le predette scadenze ancora utili.

2. Per le occupazioni temporanee relative alle concessioni pluriennali per il commercio su aree pubbliche si applicano gli stessi termini e le modalità di versamento del canone previste dal precedente articolo dove compatibili.
3. In caso di cessazione dell'attività volontaria o per decadenza è dovuto l'intera annualità se la comunicazione di cessazione o il provvedimento di decadenza è effettuato dopo la data del 30 giugno di ciascun anno solare.
4. Per le occupazioni temporanee del suolo effettuate in forma ripetuta dai soggetti concessionari di servizi pubblici locali per l'effettuazione di attività di manutenzione delle reti presenti nel sottosuolo, il versamento del canone verrà effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno in relazione all'importo stimato dei metri quadrati da occupare nell'intero anno così come risultante dalle attività di programmazione degli interventi comunicata dai predetti concessionari al Comune di Arezzo. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, verificata l'esatta entità delle occupazioni effettuate nell'anno di competenza, i predetti concessionari provvederanno ad effettuare il versamento a saldo di quanto ancora dovuto. Nel caso in cui l'importo dovuto, come risultante dal calcolo effettuato a consuntivo, risulti inferiore a quanto pagato nell'anno di competenza, il versamento del canone da effettuare entro il 31 gennaio per l'anno in corso verrà ridotto della somma vantata a credito dai predetti concessionari.

Art. 52.3 Disposizioni comuni

1. Il pagamento del canone sia per le occupazioni permanenti che temporanee deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Arezzo, al concessionario della riscossione; qualora attivate in futuro, potranno essere utilizzate ulteriori forme di pagamento tramite sistemi informatici. Per le occupazioni temporanee è ammessa la riscossione diretta del canone mediante versamento all'incaricato del concessionario della riscossione sul quale gravano gli obblighi di riversamento nelle casse del Comune stabiliti nel capitolato di concessione.
2. Il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Gli importi dovuti a titolo di canone, per occupazioni permanenti, il cui ammontare sia pari o inferiore a € 5,00 non sono dovuti.

ART. 53 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale o dal soggetto accertatore delle entrate comunali di cui ai commi da 179 a 182 dell'art. 1 della L. 296/2006, sono equiparate a quelle concesse, impregiudicati tutti gli altri aspetti.
2. Le occupazioni abusive si considerano, ai fini dell'applicazione del canone, permanenti quando realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre negli altri casi si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno anteriore alla data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
3. In caso di occupazione abusiva si applica un'indennità pari al canone previsto espressamente per la tipologia di occupazione maggiorata del 50%, E' irrogata altresì una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della

somma di cui sopra. L'irrogazione delle suddette sanzioni non esclude comunque quelle comminate ai sensi di altre fonti normative.

4. In caso di occupazioni abusive come definite all'art. 13 comma 1 lettera b) non si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
5. La sospensione o revoca della concessione, intervenuta ai sensi del presente regolamento (art. 10), comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni sopra indicate.
6. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva, salvo prova contraria dell'interessato che dimostri l'avvenuta interruzione della occupazione.

ART. 54 ESCLUSIONE DAL CANONE

1. Sono escluse dal pagamento del canone le seguenti occupazioni di spazi ed aree pubbliche :
 - a) Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo.
 - b) Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, le aste delle bandiere, le cassette postali.
 - c) Segnaletica relativa alla circolazione stradale, tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, occupazioni con pensiline connesse al trasporto pubblico di linea.
 - d) Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche differenziata.
 - e) Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici, cannocchiali, pesapersone.
 - f) Occupazioni sottosuolo effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito al Comune al termine della concessione medesima.
 - g) Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali e altre manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq. Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda elettorale relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal 45° giorno antecedente la data delle consultazioni alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
 - h) Occupazioni di aree cimiteriali.
 - i) Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
 - j) Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie.
 - k) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 5 giorni successivi alla stessa) e delle seguenti festività civili o religiose: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre
 - l) Occupazioni per manutenzione del verde privato, traslochi e spurgo autorizzate per un solo giorno e di durata non superiore alle 6 ore.

- m) Occupazioni effettuate da autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione e da vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
 - n) Gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
 - o) Occupazioni di soprasuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
 - p) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, A.S.L. nonché da enti pubblici di cui all'articolo 73 comma 1 lettera C del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni, nonché gli Enti Religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
 - q) Occupazioni concesse a nuovi operatori "spuntisti" della Fiera Antiquaria per un massimo di 3 partecipazioni consecutive, con finalità di fidelizzazione all'evento.
 - r) Occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche di durata non superiore a 3 giorni. Le occupazioni a tale titolo sono comunque escluse dal Canone a prescindere dalla loro durata a condizione che le riprese cinematografiche oggetto della ripresa godano dei benefici previsti dalla legge 1213/1965 e ss.mm.ii. per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione. L'esenzione si applica altresì quando le riprese rappresentino, attraverso una "dichiarazione d'interesse" della Giunta, un'opportunità di promozione turistica della città, diffondendo immagini inequivocabili del territorio comunale.
 - s) Occupazioni di suolo pubblico con cantieri e ponteggi per la riqualificazione delle facciate di edifici, il rifacimento del tetto finalizzato alla riduzione dei consumi energetici, adeguamenti alla normativa antisismica, che vengano realizzati su fabbricati utilizzati esclusivamente per civile abitazione o per residenza collettiva gestita da soggetti senza finalità di lucro, ubicati nella zona A di R.U. del centro Storico a condizione che:
 - il periodo di occupazione non superi i 120 giorni naturali e consecutivi; per occupazioni di durata complessiva maggiore, il canone verrà applicato dal 121° giorno.
 - i lavori abbiano inizio entro 10 giorni dalla concessione del beneficio.
 - t) Occupazioni per pronto intervento con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad un'ora.
 - u) Occupazioni per installazione di manufatti destinati alla pubblica erogazione gratuita dell'acqua qualora siano gestiti dal concessionario del servizio idrico integrato.
2. I benefici dell'esclusione decorrono dalla data di presentazione della domanda. Restano salvi eventuali obblighi e prelievi per canoni di altra natura o tariffe, diritti e simili, previsti da norme legislative o regolamentari, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 63 del D. Lgs. n°446/1997.
3. Le occupazioni di cui al primo comma, se effettuate oltre il periodo e/o la superficie autorizzata sono considerate abusive per il periodo e/o la superficie eccedente e quindi assoggettate al pagamento del canone e alle sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 55 ESENZIONI E AGEVOLAZIONE PER OCCUPAZIONI FINALIZZATE AD INIZIATIVE AD ALTO VALORE PER IL TERRITORIO.

1. Possono usufruire di agevolazioni, secondo i coefficienti di cui alla tabella all'art. 50 o dell'esenzione dal canone le occupazioni temporanee per iniziative di qualsiasi tipologia, che prevedano al loro interno anche attività commerciale, per le quali la Giunta Comunale rilevi una forte ricaduta sul territorio a livello di immagine, promozione turistica, commerciale e/o economica della città. La valutazione del beneficio da concedere è effettuata sulla base della presentazione, da parte degli organizzatori, di una relazione dalla quale si evinca durata, numero di potenziali visitatori, presenza degli operatori in città, piano di comunicazione messo in atto per la visibilità della città o per pubblicizzare l'iniziativa, potenziali ricadute sull'economia cittadina o in campo sociale e tutti gli altri elementi ritenuti indicativi per la valutazione della Giunta Comunale. In assenza del pronunciamento della Giunta verranno applicati i coefficienti già previsti al succitato art. 50.
2. Le iniziative benefiche di cui all'art. 24 possono essere dichiarate esenti qualora il soggetto organizzatore presenti un progetto di destinazione dei fondi le cui finalità vengano condivise ed approvate dall'amministrazione comunale.
3. Sono altresì considerate esenti, le occupazioni temporanee effettuate da soggetti terzi, per attività commerciale quando la stessa ricada all'interno di eventi organizzati direttamente dall'amministrazione comunale, qualora, su parere della Giunta Comunale, risultino particolarmente strategiche per la riuscita della manifestazione principale.
4. Sono esenti le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, anche di natura commerciale, organizzate e/o promosse dalla Fondazione Arezzo Intour e dalla Fondazione Guido di Arezzo (delibere del consiglio comunale n.20 e n.21 del 23/02/2018)
5. La Giunta Comunale, ogni anno, può definire un piano di riqualificazione di particolari zone, piazze, strade o aree pubbliche esentando per un anno specifiche attività che si svolgano in tali aree .
6. Al fine di incentivare l'imprenditoria giovanile, intendendo come tali le imprese in cui tutti i soci non abbiano superato i 35 anni di età, le occupazioni di cui all'art. 15 comma 1 del presente regolamento possono usufruire di una detrazione del 50% della tariffa dovuta per 1 anno, rinnovabile per un massimo di tre annualità complessive se permangono i requisiti di cui sopra.

ART. 56 RECUPERO. RISCOSSIONE COATTIVA.

1. In caso di mancato, tardivo e parziale versamento del canone, o di una sua rata, entro il termine previsto dal presente regolamento, l'Ufficio competente o il relativo concessionario della riscossione provvederà al recupero della somma dovuta all'interessato tramite specifica richiesta ad adempiere entro 60 giorni dalla sua notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Per l'omesso e parziale versamento del canone, o di una sua rata, si applica una penale pari al 50% dell'importo dovuto o del restante canone. Nel caso di tardivo versamento si applicano le seguenti penalità :
 - versamento effettuato entro 15 giorni dal termine stabilito penalità del 4%;
 - versamento effettuato dopo 15 giorni e entro 30 giorni dal termine stabilito penalità del 10%
 - versamento effettuato dopo 30 giorni dal termine stabilito penalità del 20%.

2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento sono applicate le percentuali vigenti al momento dell'emissione dell'atto di contestazione della penalità qualora più favorevoli all'interessato.
3. Il recupero delle somme dovute deve esercitarsi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui deve avvenire il pagamento.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'art. 18 del vigente Regolamento comunale delle Entrate
5. L'Ufficio competente, o il concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine dei 60 giorni dalla notifica all'interessato della richiesta ad adempiere, provvederà alla riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canone, penale e interessi secondo la procedura prevista dalla normativa vigente in materia.
6. Per economicità non si attiveranno procedure di recupero per un importo inferiore a quello fissato all'art. 12 comma 1 del vigente Regolamento comunale delle Entrate.

ART. 57 RIMBORSI

1. I contribuenti possono chiedere con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. I rimborsi delle somme pagate e non dovute per l'anno in corso possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno o nell'anno successivo. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'art. 18 del vigente Regolamento comunale delle Entrate. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data della richiesta, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
2. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 15,00.

ART. 58 NORME TRANSITORIE

1. L'Amministrazione Comunale provvederà, nei primi 6 mesi di entrata in vigore del presente regolamento, a sensibilizzare gli operatori, anche in collaborazione con le Associazioni di Categoria, sull'importanza di un uso corretto del suolo pubblico al fine di rendere la città accogliente, vivibile e rispettosa delle esigenze dei cittadini.
2. Al momento del rinnovo di una concessione, il presente regolamento si applica alle concessioni già in essere e in scadenza, se passati **18 mesi dalla data di entrata in vigore**.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano, ove compatibili, le disposizioni delle vigenti normative.